

ITALO GIORDANI, *I patti Gebardini : secondo la copia del 24 giugno 1322 conservata alla Biblioteca Civica di Trento*, in «Studi trentini di scienze storiche. Sezione prima» (ISSN: 0392-0690), 79/1 (2000), pp. 3-32.

Url: <https://heyjoe.fbk.eu/index.php/stusto>

Questo articolo è stato digitalizzato dal progetto ASTRA - *Archivio della storiografia trentina*, grazie al finanziamento della Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA è un progetto della Biblioteca Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Istituto Storico Italo-Germanico, Museo Storico Italiano della Guerra (Rovereto), e Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA rende disponibili le versioni elettroniche delle maggiori riviste storiche del Trentino, all'interno del portale [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access*.

This article has been digitised within the project ASTRA - *Archivio della storiografia trentina* through the generous support of Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA is a Bruno Kessler Foundation Library project, run jointly with Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Italian-German Historical Institute, the Italian War History Museum (Rovereto), and Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA aims to make the most important journals of (and on) the Trentino area available in a free-to-access online space on the [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access* platform.

## Nota copyright

Tutto il materiale contenuto nel sito [HeyJoe](#), compreso il presente PDF, è rilasciato sotto licenza [Creative Commons](#) Attribuzione–Non commerciale–Non opere derivate 4.0 Internazionale. Pertanto è possibile liberamente scaricare, stampare, fotocopiare e distribuire questo articolo e gli altri presenti nel sito, purché si attribuisca in maniera corretta la paternità dell’opera, non la si utilizzi per fini commerciali e non la si trasformi o modifichi.

## Copyright notice

All materials on the [HeyJoe](#) website, including the present PDF file, are made available under a [Creative Commons](#) Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0 International License. You are free to download, print, copy, and share this file and any other on this website, as long as you give appropriate credit. You may not use this material for commercial purposes. If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.



Studi Trentini di Scienze Storiche	A. LXXIX	Sezione I - 1	pagg. 3-32	Trento 2000
------------------------------------	----------	---------------	------------	-------------

## I PATTI GEBARDINI

*secondo la copia del 24 giugno 1322 conservata alla Biblioteca Civica di Trento*

ITALO GIORDANI

L'idea di un approfondimento sui cosiddetti *patti gebardini* ha avuto origine nel corso del 1993, quando mi è capitato di leggere un articolo<sup>1</sup> in cui l'autore, il dottor Martin Bitschnau, bibliotecario al Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum di Innsbruck, avverte alla nota 1 che la pergamena n° 1763 del *fondo diplomatico* della BCT, riordinato da padre Frumenzio Ghetta, è una copia dei *patti gebardini* effettuata il 24 giugno 1322, già conservata nell'archivio della Magnifica Comunità a Cavalese, ma da tempo irreperibile.

Solo nell'anno seguente, in occasione di uno dei nostri saltuari incontri, ne ho parlato a padre Frumenzio, il quale mi ha confermato il ritrovamento e mi ha invitato ad esaminare la pergamena. Nella primavera del 1996 ho potuto finalmente prenderne visione e farne eseguire una riproduzione fotografica. Ho inoltre provveduto alla sua trascrizione allegata a questo approfondimento, che ha lo scopo di verificare quali sono le più antiche copie dei *patti* pervenuteci e di controllare se tra esse vi è una relazione.

I *patti gebardini* sono due atti con cui il vescovo di Trento Gebardo\* (1106-1120?)<sup>2</sup> con una cerimonia di tipo feudale:

---

\* Si è scelta la dizione italiana Gebardo, ma è in uso anche quella più tradizionale Ghebardo.

### ABBREVIAZIONI:

AC = Archivio comunale (segue il nome della località)

ACF = Archivio della Magnifica Comunità di Fiemme, Cavalese

AP = Archivio parrocchiale (segue il nome della località)

APV = Archivio del Principato vescovile di Trento (presso AST)

AST = Archivio di Stato di Trento

BCT = Biblioteca Civica di Trento

CW = Codice vanghiano; segue l'indicazione *maior* (conservato presso la biblioteca del Landesmuseum Ferdinandeum di Innsbruck) o *minor* (in APV presso AST)

<sup>1</sup> M. BITSCHNAU, *Eine Landecker Urkunde von 1226 in der Biblioteca Comunale Trento*, in *Per padre Frumenzio Ghetta, o.f.m., in occasione del settantesimo compleanno* a cura della Biblioteca comunale di Trento e dell'Istitut cultural ladin "Majon di Fashengn", Vich/Vigo di Fassa, Trento 1991, pp. 145-150.

<sup>2</sup> Per sue notizie vedi A. COSTA, *I Vescovi di Trento*, Trento 1977, pp. 66-68.

concesse a quattro persone, *Bruno de Cadrubio*<sup>3</sup> et *Martino de Avarena et Gasperto de Cavalleso et Mençio de Tesedo*, in rappresentanza di tutta la popolazione della valle di Fiemme residente entro determinati confini, *a clusa Trodene usque ad pontem de la Costa*<sup>4</sup>, l'esenzione da ogni tipo di imposizione fiscale nell'ambito del territorio soggetto all'autorità vescovile;

sottoscrisse un accordo con i medesimi quattro rappresentanti per l'invio in valle di Fiemme del giudice (*gastaldione*) due volte all'anno, nei placiti del 1° maggio e dell'11 novembre (S. Martino), fissando le modalità processuali per alcuni reati, a seconda che essi fossero stati commessi con o senza spargimento di sangue.

In cambio dell'esenzione e dell'accordo si convenne di versare alla camera vescovile *omni anno viginti et quatuor arimannias, cum suis fodris* da parte di tutti gli abitanti residenti entro quei confini, oltre al pagamento dei redditi già dovuti in valle di Fiemme<sup>5</sup>. Tali *patti*, anche se resi inefficaci col trascorrere dei secoli<sup>6</sup>, rimasero giuridicamente in vigore fino al 1803, quando il principato cessò di esistere, ed in Fiemme si pagarono le *arimannie* fino alla loro abolizione verso il 1850.

Il termine medievale *romania* (da *arimannia*, parola di origine longobarda) era usato in molte località del Trentino per indicare un qualche tipo di contribuzione che oggi è assai arduo determinare; e lo si trova scritto frequentemente nei documenti del principato vescovile di Trento, fino a tutto il XIV secolo. Poi la parola negli altri luoghi andò pian piano scomparendo, mentre in Fiemme questo nome rimase in vigore per secoli per indicare tutte le contribuzioni dovute alla camera vescovile, sia quelle che in origine erano

---

<sup>3</sup> Il villaggio di Cadrubio, situato nei pressi del dosso di S. Valerio a sud dell'abitato di Cavalese sul quale oggi rimane solo il campanile di un'antica chiesa, venne esaurendosi col tempo e gli abitanti si spostarono lentamente nella vicina Cavalese. L'indicazione che il villaggio sia scomparso verso il 1340 travolto da un'alluvione, notizia riportata nei manoscritti di inizio Ottocento del prof. Nicolò Vanzetta di Ziano e ripetuta senza controlli documentari dagli autori posteriori, è priva di fondamento. Infatti a Cadrubio si tenne un'assemblea generale della Comunità domenica 28 ottobre 1408 (ACF, capsula L n° 1.4); inoltre nel registro delle arimannie del 1418-20 (AST, APV, s.l., capsula XII n° 17) si trovano elencati ben 15 casali situati a Cadrubio, di cui alcuni certamente ancora abitati.

<sup>4</sup> Mentre è abbastanza chiara la posizione ad occidente della *clusa Trodene*, assai dibattuta è stata ed è la posizione ad oriente. Vedi un riassunto delle varie opinioni in F. GHETTA, *Il confine fra le diocesi di Trento e Bressanone nella valle dell' Avisio*, in "Studi Trentini di Scienze Storiche", LXIX (1990), pp. 149-210.

<sup>5</sup> Questi redditi sono elencati nei registri posteriori assieme alle *arimannie*, ma non sappiamo a che titolo spettassero alla camera vescovile.

<sup>6</sup> Sebbene nei *patti gebardini* sia esplicitamente dichiarata l'esenzione "*ab omni colta*", la valle di Fiemme ne venne certamente assoggettata nel 1303 dal vescovo Filippo Bonacolsi (documento in AST, APV, s. l., capsula XXVI n° 52, edito da B. BONELLI, *Monumenta Ecclesie Tridentine...*, Trento 1765, p. 82), mentre nel 1331 il vescovo Enrico di Metz ordinò che anche gli abitanti di Fiemme pagassero una colta di 40 soldi per fuoco due volte all'anno come gli altri sudditi del principato (vedi AST, APV, s. l., capsula XII n° 5); inoltre lo stesso vescovo aveva inserito nella sua riconferma dei *patti gebardini* dell'anno 1317 la clausola di riservare a sé l'invio del *gastaldione* in valle di Fiemme quando e quante volte gli fosse parso opportuno.

considerate vere e proprie *arimannie*, sia quelle dovute ad altro titolo. Come ci documentano i *patti gebardini* si trattava di un pagamento ben definito, che a quel tempo era in natura, ma che in seguito divenne misto ed infine ridotto ad una somma di denaro. La raccolta delle *romanie* era una delle mansioni dei *giurati*: i registri conservatici attestano che i due *giurati di banco* di Cavalese-Varena incassavano le *arimannie* dovute dal loro *quartiere*, i due *giurati di banco* di Tesero raccoglievano quelle del proprio. Non c'è dubbio che le *romanie* di Fiemme meriterebbero da sole uno studio serio e preciso.

Tracce delle 24 *arimannie* dei *patti gebardini* si ritrovano, ad esempio, in due registri posteriori nei quali, oltre al resto, si parla di *XXIII modii de blava, medietas ordei et medietas siliginis et frumenti de arimania* da versarsi a S. Martino sia da parte di Cavalese che da parte di Tesero<sup>7</sup>. Il fatto che solo in queste due località si pagassero *arimannie* è un'indiretta conferma dell'autenticità dei *patti*, dato che alla loro emanazione erano presenti proprio i tre rappresentanti di Cavalese, Cadrubio e Varena, che formavano un'unica regola, ed il rappresentante di Tesero per la propria.

Può essere interessante sapere che di fatto, almeno dal XV secolo in poi, non tutti gli abitanti di Fiemme erano soggetti al pagamento delle contribuzioni dovute alla camera vescovile, tra cui le *arimannie*, ma solo coloro che usufruivano dei beni (le case innanzitutto, poi orti, campi, prati) che erano stati ad un certo tempo assoggettati alla ripartizione, per così dire, dell'imponibile<sup>8</sup>. Quindi erano soggette al pagamento della loro quota, ce lo attesta un registro del 1669 in AC Tesero, quasi tutte le case di quel paese. A Cavalese invece si era provveduto a dividere l'importo in tre gruppi di proprietari: beni di Cavalese, di Varena, di Cadrubio (il paesino ad un certo punto non esisteva più, ma gli eredi di quei beni continuavano a pagare come documenta il registro del 1750 conservato in ACF)<sup>9</sup>. Per chiarezza si deve aggiungere che l'indicazione di 15

---

<sup>7</sup> Vedi il primo del 1215 circa (CW minor, fol. 105; copia anche in AST, APV, s.l., capsula 12 n° 6; edito *Tiroler Urkundenbuch* da F. HUTER, II, Innsbruck 1949, pp. 125-126 n° 671; e da F. GHETTA, *La valle di Fassa nelle Dolomiti*, Trento 1974, p. 338); ed un secondo del 1300 circa (AST, APV, s. l., Miscellanea 1 n° 26, edito da F. HUTER, *op. cit.*, III, Innsbruck 1957, pp. 368-370 n° 1248a; il quale lo data verso il 1250, come del resto per un documento analogo, sempre in AST, APV, s. l., Miscellanea 1 n° 26, edito da F. HUTER, *op. cit.*, III, pp. 371-372 n° 1248b, ritiene T. CORRADINI, *La decania di Castello di Fiemme. Castello - Caverlana: origini*, in "Studi Trentini di Scienze Storiche", LXXVII (1998) n° 2, pp. 149-184; ma un confronto dei nomi ivi contenuti con quelli di altri documenti dell'epoca conservati in Fiemme suggeriscono di spostare la data verso la fine del secolo XIII).

Queste 24 *arimannie* divennero 22 per Cavalese e 27 per Tesero nel 1335 (registro in AST, APV, s. l., capsula XXVIII n° 15), ancora 22 per Cavalese ma 18 per Tesero nel 1387 (registro in AST, APV, s. l., capsula XXVIII n° 22); 21 per Cavalese nel 1420 (registro in AST, APV, s. l., capsula XII n° 17) e ancora 21 per Cavalese ma 23 per Tesero nel 1513 (registro in AST, APV, s. ted., capsula XI, lettera D).

<sup>8</sup> Infatti ancora nel 1236 il vescovo di Trento concesse la costruzione di due nuove case a Cavalese a condizione che le stesse venissero iscritte nell'apposito registro delle *romanie* tenuto dai giurati. Vedi H. VOLTELINI, *Die Südtiroler Notariats-imbreviaturen des dreizehnten Jahrhunderts*, I, Innsbruck 1899, n° 230 a pp. 109-10 e n° 231 a pp. 110-11.

<sup>9</sup> Questo consentirebbe, indirettamente, di ricostruire la mappa antica dei paesi di Cavalese e di Tesero in base alla posizione delle case che risultano soggette ad *arimannia* nell'impianto catastale di Maria Teresa d'Austria nella seconda metà del Settecento: se pagavano *arimannie* erano indubbiamente antiche.

*case romane* esistenti in tutta Fiemme nel 1605<sup>10</sup>, riportata in pubblicazioni storiche locali, non si riferisce a contribuzioni dovute alla camera vescovile, ma a quegli edifici sparsi nella valle, a suo tempo appartenenti ai signori di Egna e poi ai conti di Tirolo, che pagavano una specie di affitto al *degano* di Castello<sup>11</sup>.

Per quanto riguarda l'ammontare delle *romanie vescovili* in Fiemme, una valutazione del 1646 dà un importo complessivo di 300 fiorini circa, pari al salario di 600/900 giornate di lavoro di un artigiano dell'epoca<sup>12</sup>. Ma se consideriamo che, a causa della tradizione che rendeva tutto immutabile, il valore delle *romanie* rimase praticamente sempre identico, è evidente che il loro peso nei primi secoli, quando la popolazione era senz'altro inferiore di numero, deve essere stato abbastanza gravoso; mentre col passare degli anni, in seguito alla perdita di valore del denaro, il loro carico di fatto venne alleggerendosi. Contemporaneamente però divenivano sempre più frequenti le imposizioni straordinarie: per fare un confronto, nel 1633 la valle venne assoggettata dal vescovo ad un *taglione* di oltre 1500 fiorini, cioè cinque volte l'ammontare delle *romanie*<sup>13</sup>.

L'importanza dei *patti gebardini* sta innanzitutto nell'antichità della datazione a noi tramandata. Il cosiddetto *primo patto* (che determina l'invio del giudice e che d'ora in poi indicato con **V**) è sottoscritto a Bolzano il giorno venerdì 14 luglio 1110 [1111] alla presenza del vescovo, del suo avvocato conte Adelpreto<sup>14</sup>, dei quattro rappresentanti fiamazzi e di diciotto testimoni; il cosiddetto *secondo patto* (che tratta dell'esenzione dai dazi e che d'ora in poi indicato con **G**) è sottoscritto sempre a Bolzano il giorno giovedì 13 luglio 1112 [1111] alla presenza di tutte le medesime persone. Giova rilevare che la creazione del principato vescovile di Trento da parte dell'imperatore risaliva ad appena un secolo prima.

La loro importanza sta in secondo luogo nel fatto che la controparte non è un nobile, un vassallo di rango, una città, ma una piccola comunità montana (allora certamente inferiore ai 2000 abitanti, se non addirittura ai 1500), che non si riesce a capire quale peso possa aver avuto per ottenere dal proprio *signore* delle condizioni a quell'epoca così favo-

---

<sup>10</sup> G. DELVAL, *Notizie storiche della valle di Fiemme*, Trento 1903, ed. anast. S. Giovanni in Persiceto 1984, p. 52, nota 1.

<sup>11</sup> Il numero e l'anno sono scritti nel *Principio delle Consuetudini ed Osservanze del Foro e Giurisdizione della Villa de Castello di Fiemme*, Cap. 100 "Intrade et salario ordinario dell'official" edito da G.B. BONELLI, *Notizie intorno Castello di Fiemme e suo Comitato*, Trento 1899, p. 91. Ma negli *Ordini della Regola di Castello*, 1631, manoscritto di proprietà privata redatto da Martino Solai di Predazzo, notaio e vicario di Castello, risultano le seguenti case: 1 a Carano con 2 fuochi, 1 a Daiano con 1 fuoco, 4 a Varena con 5 fuochi, 6 a Cavalese con 7 fuochi, 8 a Forno con 10 fuochi (compresa la chiesa di S. Lazzaro e la casa a Paneveggio); complessivamente quindi 20 case con 25 fuochi.

<sup>12</sup> Con una stima prudenziale, che non tiene conto del costo della vita e soprattutto di una economia profondamente mutata, si potrebbe indicare in circa 120.000 lire il valore di un fiorino di quel tempo.

<sup>13</sup> AST, APV, Atti Trentini, Serie I, II. Fiemme n° 12.

<sup>14</sup> Non si sa di quale casata fosse e c'è chi suggerisce dei Flavon o degli Appiano. La presenza dell'avvocato nei *patti gebardini* è tra le prime testimonianze di questa importante funzione a fianco del vescovo di Trento. Vedi a questo proposito H. VOLTELINI, *Immunität, grund- und leibherrliche Gerichtsbarkeit in Südtirol*, in "Archiv für österreichische Geschichte", Vienna 1907, vol. 94, II. Hälfte (anche in traduzione italiana di V. MATTEVI, *Giurisdizione signorile su terre e persone nel Trentino medievale*, Trento 1981).

revoli, rispetto anche a quelle concesse successivamente ad altre comunità valligiane. A meno di non pensare a delle *immunità* possedute anteriormente, non saprei ipotizzare a che titolo, come farebbe supporre il fatto che nei *patti gebardini* il vescovo sottoscrive coi rappresentanti di Fiemme un “accordo”<sup>15</sup> dopo una probabile opposizione.

Quando però si afferma che questi due documenti sono il fondamento, la “*magna charta*”<sup>16</sup> dell’indipendenza della Comunità di Fiemme, si commettono tre errori. Il primo è che in realtà con quegli atti si certifica la sottomissione di Fiemme al principato, pur con forme di autonomia politico-amministrativa e in parte giudiziaria. Il secondo, già rilevato da altri studiosi, consiste nel fatto che la Comunità con i *patti gebardini* ha eventualmente ottenuto un indiretto riconoscimento giuridico, per cui la sua esistenza è anteriore.

Il terzo riguarda il loro significato, che è indubbiamente giuridico-fiscale e non politico. Infatti nel documento **G** per indicare l’insieme organizzato degli abitanti non si usa il termine *Comunità*, ma quello di *vicini* abitanti nell’ambito della pieve di Fiemme. Il documento **V**, poi, non riguarda la Comunità come tale, ma ha per oggetto l’amministrazione della giustizia nell’ambito della pieve di Fiemme<sup>17</sup>, che il *gastaldione* doveva esercitare due volte all’anno assieme al consiglio dei giurati della valle (i quali giurati sono sempre stati nettamente distinti nel corso dei secoli, e per nomina e per funzioni, dalle persone che di anno in anno ricoprivano incarichi comunitari). Il *gastaldione* aveva inoltre il compito di incassare le rendite vescovili, che erano dovute non dalla Comunità come ente politico-amministrativo, ma da tutti gli abitanti, tanto è vero che erano raccolte e consegnate dai *giurati* e non da persone incaricate dagli organismi comunitari. In questo documento la parola *comunità* è espressamente usata un’unica volta<sup>18</sup>, ed anche quella solo come possi-

---

<sup>15</sup> “...fecit pactum et compositionem...” nel documento **V** e “...fecit...traslationem, quod est finis...; e “...et ipsam finem...semper firmam habere promisit...” nel documento **G**.

<sup>16</sup> L’espressione, ripresa probabilmente da altri manoscritti anteriori, forse del notaio Giangiacomo Giovanelli (prima metà del Seicento) o del notaio Alessandro Bozzetta (scrive un volume di memorie patrie verso il 1680), si trova in J. SANGER, *Eine Gebirgsreise in die Thäler Fleims und Fassa*, in “Sammler für Geschichte und Statistik von Tirol”, III, Innsbruck 1808, p. 89. Tale espressione, che non corrisponde assolutamente al vero, purtroppo viene riportata da molti autori che da allora in poi hanno scritto pagine sulla storia di Fiemme, tra cui T. SARTORI-MONTECROCE, *Thal- und Gerichtsgemeinde Fleims und ihr Statutarrecht*, in “Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg” III, 36 (1892), p. 2, e G. DELVAL, *op. cit.*, p. 31, il quale la definisce addirittura “...una specie di semi-repubblica”.

<sup>17</sup> La creazione della giurisdizione di Fiemme è infatti posteriore, da collocarsi dopo il 1200; mentre in precedenza il gastaldione proveniva da Castel Firmiano. Questo risulta evidente dal documento “*Carta de pannis solvendis*” del 22 febbraio 1188, redatto presso il monastero di S. Floriano, in località Clara, con una deposizione giurata sulle contribuzioni dovute dalla valle di Fiemme alla gastaldia di Formiano. Vedi CW minor, f. 70 (copia del 1218), CW maior f. 113v-115v (copia del 1344) e AST, APV, s.l., capsula XII n° 18 (parzialmente edito da F. HUTER, *op. cit.*, I, pp. 231-233 n° 435).

<sup>18</sup> “...Si vero tota Comunitas Fleimi violenciam faceret alicui, unde sanguis non exit, debet solvere bannum dompno episcopo et eius gastaldioni centum libras veronenses; et si sanguis exiret, debet esse ad voluntatem dompni episcopi et eius gastaldionis...”. Secondo S. COLLODO, *Profilo storico della Magnifica Comunità di Fiemme*, in *Atti del Convegno di Cavalese 30 settembre - 2 ottobre 1988, La Magnifica Comunità di Fiemme dal Mille al Duemila*, Trento 1991, p. 20, si tratta di un’interpolazione posteriore, perché “l’impiego del termine *comunitas* per una collettività rurale pare del tutto eccezionale a quell’epoca”.

bile parte in causa in un'azione giudiziaria di carattere penale, non per la sua funzione politico-amministrativa, così come ci è successivamente documentata.

Ciò che caratterizza la storia della valle di Fiemme, anzi, che spesso si identifica con essa, è la sua Comunità, se non altro perché, unica fra le tante esistenti nella nostro territorio nel medioevo, è sopravvissuta con un sua imponente proprietà fondiaria. Oggi è un ente che amministra il patrimonio collettivo indivisibile e inalienabile dei *vicini capifuoco*, fondato su un vasto territorio di circa 200 kmq, dei quali oltre 110 coltivati a bosco, la cui gestione avviene tramite rappresentanti eletti secondo le procedure previste dallo statuto. Ma nel passato le competenze dei suoi rappresentanti erano di ben altra rilevanza.

Si trattava infatti di una comunione di *vicini*, appartenenti ad un numero determinato di regole situate nella valle, i quali possedevano "in comune" un vasto territorio pascolivo e boschivo. Nella prima metà del XIII secolo<sup>19</sup> sono già esistenti le seguenti otto regole: Trodena, Castello, Carano, Daiano, Cavalese assieme a Varena e a Cadrubio, Tesero, Predazzo, Moena. Questa situazione mutò nel corso del Quattrocento, quando gli abitanti del piccolo villaggio di Cadrubio si erano ormai trasferiti a Cavalese; poi nel 1564, quando Varena si staccò da Cavalese; infine nel 1782, quando Panchià e Ziano divennero regole autonome rispetto a Tesero. Oggi pertanto le regole del nesso comunitario sono 11; ma mentre 9 sono in valle di Fiemme, il Comune di Moena è in valle di Fassa e il Comune di Trodena fa parte della Provincia autonoma di Bolzano.

Lo sfruttamento del territorio comunitario venne opportunamente regolamentato, tanto che già nella prima metà del XIII secolo è testimoniata la consuetudine, peraltro diffusa ovunque, di sfruttare le parti comuni a rotazione annuale, secondo una determinata divisione delle *alpi*, raggruppando le regole in *quartieri*, probabilmente in base al numero degli abitanti. Fino all'inizio del XIV secolo sembra che Cavalese-Varena-Cadrubio da una parte e Tesero dall'altra facessero due *quartieri* a sé; un terzo *quartiere* era formato da Castello, successivamente unito con Trodena (che aveva però anche montagne sue, esclusive), ed un quarto da Carano con Daiano. Poi, in seguito allo sviluppo di Predazzo ed alla probabile tardiva entrata di Moena nel *ròtolo*, si deliberò una rideterminazione dei *quartieri*, che dal 1318 durò fino all'abolizione del *ròtolo* stesso nel 1847: Castello, Trodena e Carano un *quartiere*; Cavalese con Varena un altro; Tesero (comprendente Panchià e Ziano) un terzo; Predazzo con Moena e Daiano un quarto (l'unico territorialmente spezzato).

Di anno in anno, poi dal 1654 ogni quattro anni e dal 1847 stabilmente, i singoli *quartieri* ottenevano dalla Comunità un certo numero di zone prative e pascolive d'alta quota, che potevano essere sfruttate direttamente dai *vicini* delle regole di quel *quartiere* o date in affitto a terzi dietro pagamento di denaro contante. Tra i diritti spettanti ai *vicini* della Comunità c'era quello di raccogliere legna da ardere e procurarsi gratuitamente legname per le proprie necessità (casa e fienile); ma anche di commerciare un

---

<sup>19</sup> ACF, capsula K n° 1, Egna, 25 giugno 1234, Doladizza, 26 giugno 1234, Chiusa di Trodena, 27 giugno 1234: documento di confinazione tra le Comunità di Egna, Ora, Montagna e Aldino da una parte e la Comunità di Fiemme dall'altra, presenti oltre allo scario i rappresentanti delle regole di Castello, Carano, Daiano, Cavalese/Varena, Tesero, Predazzo e Moena.

certo numero di tronchi secondo un quantitativo e secondo modalità stabiliti dalla Comunità stessa in diversi periodi di tempo.

In epoca storica la Comunità di Fiemme godeva i suoi beni perché ne era investita dal signore territoriale, il principe vescovo di Trento. È col documento detto *privilegio enriciano*<sup>20</sup> dal nome del vescovo Enrico di Metz (1310-1336), che nel 1314 vengono elencate le montagne (da intendersi come *alpi*), riconfermate in uso esclusivo e totale ai vicini della Comunità, perché vi potessero pascolare, tagliar legna da ardere e da vendere, praticare la caccia e la pesca, ricavare dei ronchi da coltivare, senza impedimenti o divieti da parte di alcuno.

Per quanto riguarda i confini, si deve osservare che la Comunità (che oggi amministra un territorio nettamente distinto da quello dei singoli Comuni) fino al 1807<sup>21</sup> comprendeva come ente politico-amministrativo non solo il territorio collettivo, ma anche quello delle regole membri della stessa. In base al *privilegio enriciano* la Comunità di Fiemme confinava a nordest con la val di Fassa ed il Principato vescovile di Bressanone (confine tra la regola di Moena e quella di Soraga); ad est con alcune proprietà tirolese: alpe di S. Pellegrino, alpe di Lusia, le zone prative e boschive di Carigole, Col de Cheta e Dossazzo, situate al di là di quel territorio comunitario chiamato allora *monte degli uomini di Fiemme* e oggi Bellamonte (anche il maso e la foresta di Paneveggio erano tirolese); a sud col crinale dei monti che separano la valle di Fiemme dal Primiero e dalla Valsugana; a ovest, sul versante sinistro dell' Avisio, con il rivo di Cadino e, sul versante destro, con la regola di Anterivo; a nord con le pertinenze di Aldino, Nova Ponente e Nova Levante.

A nordovest rientrava nell'ambito della Comunità il vasto territorio della regola di Trodena, che andava a toccare le regole di Montagna e di Egna e che arrivava, in direzione sud, fino alla valletta che sovrasta S. Floriano presso Laghetti di Egna, così da comprendere il lago Nero ed il lago Bianco sul confine del territorio di Capriana e di Cauria (nel Comune di Salorno).

Il territorio della valle di Fiemme era inizialmente incorporato nella *gastaldia* vescovile di Castel Firmiano<sup>22</sup>, dalla quale fu diviso all'inizio del Duecento, con la creazione di una *gastaldia* vescovile autonoma affidata per un certo periodo ai signori di Egna. Questa giurisdizione venne però presa con la forza nel 1266 dal conte del Tirolo Mainardo II<sup>23</sup> e tenuta dai suoi figli fino alla restituzione della valle al vescovo di

---

<sup>20</sup> Documento scritto a Trento il 2 aprile 1314 dal notaio Alberto fu Pietro di Magré, su incarico del vescovo Enrico. Pergamena originale con sigillo pendente in ACF, capsula A n° 1. Documento edito sia da C.A. PILATI, *Eccezioni della Comunità di Fiemme*, (s.n.t.) 1784, doc. a Lett. X, che da T. SARTORI-MONTECROCE, *op. cit.*, pp. 85-87, in ambedue secondo la trascrizione, non sempre precisa, fatta allora dal cancelliere della Comunità, notaio F.A. Rizzoli. Una copia fedele dell'originale, redatta nel 1462, è conservata sia in AST, APV, s. l., capsula XII n° 3, sia in ACF, capsula A n° 1, assieme all'originale.

<sup>21</sup> Si prende l'anno 1807 perché di fatto è con decisione di quell'anno che il Governo bavarese abolì le funzioni e le figure dello scario e dei regolani sia di comune che di regola.

<sup>22</sup> Vedi la *Carta de pannis solvendis* del 1188 citata a nota <sup>17</sup>.

<sup>23</sup> Vedi J. LADURNER, *Die Edlen von Enn*, in "Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg" III, 12 (1865), pp. 107-8.

Trento nel 1314<sup>24</sup>. La parte esteriore della valle, una “contea” proprietà prima dei conti di Appiano, poi dei signori di Egna ed infine venduta ai Tirolo dagli eredi di Ezzelino d’Egna (morto verso il 1280 dopo una seconda definitiva sconfitta ad opera di Mainardo), venne a formare una giurisdizione a sé stante fino al 1779, quando fu oggetto di scambio tra l’imperatrice Maria Teresa d’Austria ed il principe vescovo di Trento. Quindi dal 1314 al 1779 in Fiemme ci furono:

- a) la giurisdizione vescovile, con sede a Cavalese e comprendente la maggior parte della pieve di Fiemme;
- b) la giurisdizione tirolese, con sede a Castello e comprendente il *comitato* tirolese, dipendente in seconda istanza dalla giurisdizione di Enn-Caldiff. Ne facevano parte le regole di Castello, Stramentizzo, Capriana, Valfloriana; ed inoltre gli abitanti di una ventina di case (ex proprietà dei signori di Egna), situate negli altri paesi della valle, gravate da servitù nei confronti dei Tirolo e chiamate localmente *case romane*.

Ne consegue che in valle di Fiemme la regola di Castello faceva parte della Comunità, ma era soggetta ad una giurisdizione diversa da quella degli altri paesi del nesso comunitario; mentre la regola di Anterivo, pur dipendendo ecclesiasticamente dalla pieve di Cavalese, non faceva parte ovviamente della Comunità e formava una piccola giurisdizione assieme ad Aldino, sempre in dipendenza da quella di Enn-Caldiff.

La struttura comunitaria si basava sull’assemblea dei *vicini capifuoco*, che deliberava sulle questioni più importanti concernenti il patrimonio collettivo ed i rapporti con le autorità civili e religiose e approvava il rendiconto annuale. Al vertice della Comunità stava lo *scario*. La parola è di origine longobarda; la si ritrova frequentemente nei documenti dei primi secoli dopo il Mille, per indicare il responsabile o di esazioni fiscali per il *signore territoriale* (talvolta con competenze giurisdizionali di prima istanza), o della difesa di un luogo, oppure, più tardi, per indicare il capo di una comunità, come in Fiemme, dove è documentato la prima volta nel 1234. Egli era eletto ogni anno il 1° di maggio con una complessa procedura, da una rosa di tre nominativi (*vicini* non facenti parte del quartiere dello scario uscente) salvo il diritto di Moena di presentare una quarta persona. Alla votazione partecipavano lo scario uscente, i regolani di *comune* uscenti, i 25 regolani di *villa* in carica.

Compiti dello scario, che egli svolgeva soprattutto avvalendosi della collaborazione dei regolani di *comune* e dei saltari di *comune*, erano: convocare e presiedere le assemblee comunitarie, amministrare il patrimonio collettivo mobiliare e immobiliare, difendere diritti e privilegi della Comunità custodendone l’importante archivio (conservato fino al secolo XVIII nella sagrestia della *pieve*), assistere il giudice nelle udienze processuali e custodire la chiave delle prigioni, dirimere tutte le controversie che insorgessero tra i vicini riguardo l’uso del patrimonio collettivo. In queste mansioni si intravedono tracce di antiche usanze che causeranno molti contrasti tra la Comunità e il principe vescovo: il diritto-dovere dello scario di partecipare ai processi assieme ai giurati e di custodire le

---

<sup>24</sup> Documento in AST, APV, s.l., capsula XII n° 9, redatto a Bolzano l’8 giugno 1314. Editto da B. BONELLI, *Notizie storico-critiche...*, II, Trento 1761, n° 114, pp. 647 e segg.

chiavi delle prigioni era indubbiamente un limite all'*autonomia* del giudice e costituiva un *diritto-privilegio* che sminuiva il potere del *signore territoriale*.

Assieme allo scario operavano i regolani di *comune*, otto (poi nove) rappresentanti delle regole nominati ogni anno dai rispettivi regolani di *villa* il 1° di maggio; ne spettavano due a Cavalese-Varena, due a Tesero, uno ciascuno a Trodena, Castello, Carano, Daiano e, dal 1674, Predazzo (Moena non lo ebbe mai). I regolani di *villa* invece erano: quattro ciascuna per le regole di Moena, Tesero e Cavalese-Varena (in seguito alla divisione del 1564 tre per l'una e due per l'altra); tre per le regole di Predazzo, Carano e Trodena; due a Castello e a Daiano. Difficile stabilire il perché della differenza nel numero, che potrebbe essere stato fissato in base a quello della popolazione, ma chissà in quale epoca. Quanto alla loro elezione, Tesero e Castello votavano il 29 settembre, festa di san Michele, tutte le altre regole votavano il 22 febbraio, giorno che nei calendari antichi, tra i secoli VIII e XIII e talvolta anche dopo, è indicato come il primo giorno di primavera<sup>25</sup>.

L'amministrazione della giustizia avveniva per mezzo del *gastaldione* vescovile, poi vicario, assistito dallo scario e dal consiglio dei giurati. Il consiglio era composto, come ci è documentato dal XV secolo in poi, da 15 *vicini* della valle di Fiemme (esclusa la regola di Castello): lo scario in carica, i quattro *giurati di banco* di nomina annuale (due provenienti dalla regola di Cavalese-Varena e due da quella di Tesero), i dieci *giurati di consiglio* anch'essi di nomina annuale (due nominati a Cavalese-Varena, due a Tesero, due a Moena, uno ciascuno a Trodena, Carano, Daiano, Predazzo; Castello infatti non aveva parte con le altre regole della Comunità in affari di giustizia, perché apparteneva ad un'altra giurisdizione). Si ricorda che oltre a questo, un importante compito dei *giurati* era la raccolta e la consegna delle imposizioni annuali dovute alla camera vescovile, tra cui le *arimannie*.

Gli originali dei due *patti gebardini* sono perduti; sottolineo *due* perché è evidente che doveva trattarsi di due documenti distinti, scritti su due diverse pergamene. La copia più antica di **V** di cui abbiamo memoria è dell'anno 1322 e non porta alcuna autenticazione. La copia più antica di **G** di cui abbiamo memoria, anch'essa perduta nell'*originale* ma pervenutaci in due copie rispettivamente del 1318 e del 1322, venne eseguita nella seconda metà del Duecento e autenticata da cinque notai.

1. Il notaio Nicolò, cioè colui che materialmente eseguì questa *copia autentica* di **G** che non ci è pervenuta, operava in Fiemme e di lui si conservano due documenti, col medesimo segno di tabellionato, datati rispettivamente: Castello, 5 giugno 1245; Cavalese, 28 maggio 1285<sup>26</sup>.
2. Il secondo notaio che si sottoscrive è Pellegrino di Cavalese, operante durante il ministero del vescovo di Trento Aldrighetto (+1247) e poi confermato dall'imperatore Federico II (+1250). Di lui abbiamo un documento redatto a Cavalese il 27

---

<sup>25</sup> Questa indicazione è riportata anche nello statuto della Comunità del 1613; vedi *Libro del Civile*, art. 14, in cui si ricorda che il giurato di Daiano viene eletto il *primo giorno di primavera*; ma da altri documenti sappiamo con certezza che questo avveniva per l'appunto il 22 febbraio, quando venivano eletti i regolani di villa.

novembre 1245<sup>27</sup>, col medesimo segno di tabellionato. Inoltre abbiamo la copia di un altro documento che lui aveva scritto a Cavalese il 26 marzo 1265<sup>28</sup> e che venne copiata, dopo che lui era morto, dal notaio Bonomo (il quale ha un segno di tabellionato quasi identico) in data imprecisata, ma di pochi anni dopo, visto che venne effettuata con l'approvazione di Massimiano, giudice a Trento per Mainardo. Infine venne scritto da lui a Cavalese un importante atto sull'utilizzo dei boschi della Comunità il 27 luglio 1270<sup>29</sup>.

3. Il terzo è Giacomo di Taio, del quale per ora non si hanno notizie, che si sottoscrive come notaio "del fu Federico" II (+1250).
4. Il quarto è Arnoldo, il quale sottoscrive un documento a Trento nel 1247 e uno a Bolzano nel 1257<sup>30</sup> e autentica la copia di un documento del 1269<sup>31</sup>.
5. Del quinto notaio, Ottone, per ora non si hanno notizie.

In base a questi dati, si può affermare che la copia di G a noi non pervenuta e da cui discendono gli esemplari oggi conservati, è databile tra il 1250 (anno della morte dell'imperatore Federico II) ed il 1295 (anno della morte di Mainardo, conte del Tirolo).

Tale copia del notaio Nicolò era stata eseguita, a mio parere, su richiesta della Comunità di Fiemme, al fine di chiedere ai vescovi di Trento Egnone di Appiano (1257-1273) ed Enrico II (1274-1289) la conferma dei privilegi. Infatti nella conferma vescovile del primo<sup>32</sup>, oltre a nominare conferme di *predecessori* che a noi purtroppo non sono pervenute, si rinnova espressamente l'esenzione dai dazi; in quella del secondo<sup>33</sup>, anche qui dopo aver ricordato conferme di *predecessori*, si parla espressamente sia del diritto all'invio del *gastaldione* due sole volte all'anno, (documento V), sia dell'esenzione dai dazi, (documento G). Per quanto si può ragionevolmente supporre in APV non erano conservati né gli originali né le copie dei *patti gebardini*;

---

<sup>26</sup> Ambedue i documenti sono conservati in AP Castello di Fiemme.

<sup>27</sup> ACF, capsula L n° 1.1.

<sup>28</sup> Documento conservato in AP Varena.

<sup>29</sup> Documento in copia del 1340 in CW maior, f. 190, edito parzialmente da T. SARTORI-MONTECROCE, *op. cit.*, p. 14.

<sup>30</sup> Ambedue in ACF, capsula G n° 1; copia piuttosto imprecisa anche in CW maior, rispettivamente fol. 194v e fol. 195v. Il primo è pubblicato da F. HUTER, *op. cit.*, III, pp. 259-60 n° 1215. Tutti e due i documenti avevano grande interesse per la Comunità di Fiemme, perché le confermavano il diritto di pascolo sulle paludi dell'Adige presso Caldaro.

<sup>31</sup> AST, APV, s. l., capsula XII, n° 1. Bolzano, 27 novembre 1269: il vescovo Egnone impegna la gastaldia di Fiemme a Galando di Salorno per di 1150 lire di denari piccoli veronesi (copia del notaio Arnoldo, ante 1314).

<sup>32</sup> ACF, capsula D n° 1: documento redatto a Bolzano il 3 gennaio 1273. Inedito.

<sup>33</sup> CW maior, fol. 195: *Protestatio domini Henrici antiquioris Episcopi contra homines de Flemmis*. Parzialmente pubblicato da SARTORI-MONTECROCE, *op. cit.*, p. 16. Trascrizione integrale presso l'autore del presente articolo.

una conferma indiretta ci è data dal fatto che essi non sono riportati in CW, come altrimenti sarebbe logico aspettarsi.

Ma ora comincia la trafila delle copie. Il 4 gennaio 1318, su ordine del giudice Bertoldo de fu Giuliano il Giovane di Cavalese, vicario vescovile, il notaio Francesco, davanti al vicario stesso, a suo fratello Giovanni e ad altri tre notai di Fiemme, eseguì a Cavalese la copia del documento G dalla copia del notaio Nicolò autenticata da altri quattro notai (allora esistente in ACF). In fondo aggiunse la conferma, che si riferisce espressamente sia al documento G che al documento V, concessa dal vescovo Enrico di Metz il 19 marzo 1317 con un'ampia *reservatio* a favore del vescovado (documento originale non pervenuto e allora esistente in ACF). Tale documento del notaio Francesco oggi si trova in AST, APV, s. l., capsula XII, n° 10. Perché sia stata fatta questa copia *ufficiale* da mandare e conservare a Trento può essere oggetto di altro interessante approfondimento.

Il 24 giugno 1322, a Trento, il notaio Giovanni del conte palatino di Alehat, abitante a Cavalese, e il notaio Martino del fu Bonomo a Ferro di Trento eseguono copia, per la Comunità di Fiemme, sia di documenti in possesso del vescovo, sia di documenti in possesso della Comunità stessa<sup>34</sup>. Anche in questo caso sarebbe interessante capire perché tale richiesta e perché tale lavoro a Trento per copiare atti della Comunità. Comunque sia, si tratta di due pergamene distinte.

a) La prima pergamena contiene quattro atti, a mio parere conservati allora in APV, e precisamente:

1. copia di un documento del 1247 redatto dal notaio Arnaldo riguardante il diritto di pascolo della Comunità di Fiemme sulle paludi dell'Adige presso Caldaro<sup>35</sup>;
2. copia di un documento del 1257 redatto dal notaio Arnaldo, anch'esso riguardante il diritto di pascolo della Comunità di Fiemme sulle paludi dell'Adige presso Caldaro<sup>36</sup>;
3. copia della conferma dei privilegi della Comunità di Fiemme, rilasciata il 1° aprile 1307 dal vescovo Bartolomeo Querini, redatta dal notaio Bongiovanni di Bonandrea; con questo atto il vescovo conferma il documento G, ricordando conferme di suoi *predecessori*;<sup>37</sup>
4. copia della sopra nominata conferma dei privilegi della Comunità di Fiemme, rilasciata il 19 marzo 1317 dal vescovo Enrico di Metz, redatta dal notaio Francesco. La pergamena contenente questi quattro atti è conservata in ACF, capsula G n° 1(a).

---

<sup>34</sup> Nella premessa alle copie effettuate a Trento si scrive: "...*supplicaverunt humiliter prefacto domino episcopo ut eis et mihi notario infrascripto, una cum infrascripto socio meo, gratiam concedere dignaretur, licentiam et auctoritatem reducendi et reductionem faciendi atque exemplandi, bona fide sine fraude in formam publicam, infrascripta iura et instrumenta dicti domini episcopi tridentini et dicte Comunitatis et universitatis vallis Fiemmarum, ibidem coram dicto domino episcopo producta...*".

<sup>35</sup> Il documento in copia posteriore, del 1345, è contenuto anche in CW maior, f. 194v (*De herbativo Caldario paludis*), ma in forma a volte scorretta. Edito da F. HUTER, *op. cit.*, III, Innsbruck 1957, pp. 259-260 n° 1215.

<sup>36</sup> Anche questo documento in copia posteriore, del 1345, è contenuto in CW maior, f. 195v.

<sup>37</sup> Il documento non solo è inedito, ma finora non è mai stato citato da alcun autore.

Di tale pergamena il medesimo giorno il solo notaio Giovanni di Cavalese scrisse una copia, ma al posto del documento 4. ricopiò il documento V; tale copia venne pure portata a Cavalese e oggi si trova anch'essa in ACF, capsula G n° 1 (b).

- b) La seconda pergamena contiene ambedue i *patti gebardini*. Essa, a mio parere, è la copia dei documenti allora in possesso della Comunità, cioè di quelli del notaio Nicolò con l'autenticazione di altri quattro notai. Tale copia, sottoscritta da ambedue i notai Giovanni e Martino, venne portata a Cavalese<sup>38</sup>, da dove sparì nella prima metà del Seicento come allegato ad un processo<sup>39</sup> e comunque prima che nel 1752 venisse eseguita la numerazione per "cassetti", che infatti sul suo *verso* non è indicata. Questa pergamena, a mio parere, è la n° 1763 del *fondo diplomatico* della BCT da cui è originato questo approfondimento.

Di essa il medesimo giorno il solo notaio Giovanni di Cavalese scrisse una copia, ma solamente del documento G, la quale inizia con la frase *Exemplum ex autentico renovatum* e termina con l'autenticazione dei cinque notai; tale copia venne portata a Cavalese e oggi si trova in ACF, capsula D n° 2.

In conclusione oggi noi abbiamo le seguenti antiche copie dei *patti gebardini* (in ordine cronologico):

1. una pergamena eseguita a Cavalese il 4 gennaio 1318, situata in *AST, APV, s. L., capsula XII, n° 10, contenente il documento G*, che deriva dalla copia eseguita dal notaio Nicolò tra il 1250 ed il 1295;
2. tre pergamene redatte a Trento il 24 giugno 1322, che derivano dalla copia eseguita dal notaio Nicolò tra il 1250 ed il 1295:
  - a) la prima conservata nella *Biblioteca Comunale di Trento, "fondo diplomatico", pergamena n° 1763, contenente i documenti nell'ordine V e G*;
  - b) la seconda conservata in *ACF, capsula G n° 1 (b), contenente, tra altri, il documento V*;
  - c) la terza conservata in *ACF, capsula D n° 2, contenente il documento G*;
3. una pergamena redatta a Trento il 17 ottobre 1363, situata in *ACF, capsula A n° 4, contenente i documenti nell'ordine V e G*, secondo la pergamena conservata in BCT *fondo diplomatico*, nonché le conferme del vescovo Enrico di Metz del 19 marzo 1317 e del vescovo Nicolò del 1° gennaio 1339 (non pervenute in originale<sup>40</sup>);

---

<sup>38</sup> Infatti è registrata come mancante in ACF, capsula A n° 2.

<sup>39</sup> Il processo è conservato in copia in ACF, capsula D n° 16. Il notaio di Moena Simone Calliari aveva acquistato due paia di buoi a Brunico e poi li aveva rivenduti a Trento; il tutto senza pagare il dazio. Contro di lui si aprì un processo su denuncia del daziale di Fiemme, il notaio Bernardino Alberti (padre del noto pittore don Giuseppe Alberti), che vide a difesa del Calliari lo scario in persona e tutta la Comunità di Fiemme. Gli atti portati a sostegno del buon diritto di Fiemme a non pagare il dazio, tra cui appunto i *patti gebardini* espressamente citati, consentirono l'assoluzione del Calliari. Ritengo che durante questo processo del 1642-44 il documento del 1322 sia finito nel fascicolo e poi disperso. Infatti sul suo dorso è scritto "*Producta pro parte Calliaria, die 1°(?) iulii 1643*".

<sup>40</sup> Questa copia della conferma del vescovo Nicolò del 1339 è assai più precisa di quella cartacea conservata in APV pubblicata dal Bonelli.

4. una copia cartacea di epoca cinquecentesca, situata in *AST, APV, s. l., capsula XII, n° 11, contenente i documenti nell'ordine V e G*. In essa è riportata la conferma del vescovo Nicolò del 1° gennaio 1339, eseguita sulla base della copia del 24 giugno 1322, vale a dire della pergamena conservata in *BCT fondo diplomatico*.

Tutte le copie posteriori, le conferme e le pubblicazioni derivano da questi documenti. Sottolineo il fatto che la pergamena del 1322 ora in *BCT fondo diplomatico* e le pergamene coeve conservate in *ACF* sono le copie più antiche a noi pervenute, perché oltre a contenere il documento *G*, ed essendo quindi sullo stesso piano del documento del 1318 conservato in *APV, s. l., capsula XII n° 10*, contengono il documento *V*, che in *APV* è conservato solo come copia cartacea cinquecentesca della conferma vescovile del 1339.

### *La datazione dei patti Gebardini*

Per quanto riguarda l'epoca in cui sono stati redatti gli originali dei *patti gebardini*, già il Bonelli<sup>41</sup>, seguito da molti altri autori dopo di lui<sup>42</sup>, aveva rilevato come nelle copie a noi pervenute ci siano delle evidenti incongruenze tra i vari elementi che compongono la datazione. Ma al documento *V* di **venerdì 14 luglio 1110, indizione quarta**, basterebbe cambiare l'anno (su una copia può succedere di scrivere *decimo* al posto di *undecimo*) e tutti gli altri elementi concorderebbero: cioè l'indizione quarta corrisponde all'anno 1111 ed in quell'anno il 14 luglio cade proprio di venerdì.

Maggiori problemi presenta il documento *G* di **giovedì 13 luglio 1112, indizione sesta**. Per prima cosa, come è stato rilevato da altri, è inverosimile a due anni di distanza la presenza a Bolzano di tutti e 18 i medesimi testimoni e dei medesimi quattro rappresentanti di Fiemme<sup>43</sup>. In secondo luogo in questo atto l'indizione è errata: l'anno 1112 ha l'indizione quinta, non la sesta, e il 13 luglio 1112 cade di sabato e non di giovedì. Infine lascia perplessi l'indicazione del notaio *a kalendis iulii*, che richiederebbe la datazione retrograda e quindi addirittura la data di mercoledì 19 giugno<sup>44</sup>, la quale peraltro non si combinerebbe né con il giorno di giovedì, né con l'indizione.

---

<sup>41</sup> Vedi quanto scrive B. BONELLI, *Notizie storico-critiche...*, pp. 377-79 e 381, nelle annotazioni alla trascrizione dei *patti gebardini*.

<sup>42</sup> Vedi in particolare C. GRASELLI, *Moena nei secoli XIV e XV. Nuovi documenti sulla Valle di Fiemme*, in "Studi Trentini di Scienze Storiche", XXI (1940), pp. 131-138.

<sup>43</sup> Per questi ultimi, in particolare, si deve rilevare che le nomine a tutte le cariche erano in Fiemme, come altrove, di durata annuale.

<sup>44</sup> Vedi E. SCHWIND-A. DOPSCH, *Ausgewählte Urkunden zur Verfassungsgeschichte der Deutsch-österreichischen Erblände in Mittelalter*, Innsbruck 1895, pp. 3-5, n° 3. I due autori, come il Sartori-Montecroce prima di loro, attribuiscono la data del 19 giugno al documento *G*.

<sup>45</sup> V. e G. CHIOCCETTI, *La componente arimannica della Comunità generale di Fiemme*, Calliano 1977, pp. 15-25 ("Atti dell'Accademia Roveretana degli Agiati", (1974-75), serie VI, vol. XIV-XV, f. A 224-225).

Questi errori avevano indotto il Chiocchetti<sup>45</sup> a supporre che il documento **G** fosse un falso, preparato dalla cancelleria vescovile all'epoca di Enrico di Metz. A me questa ipotesi sembra illogica, perché il vescovo Enrico, il quale aveva manifestato la precisa volontà di imporre in Fiemme un vicario stabile e sottoporre tutti gli abitanti alla *colta* vescovile, *non obstantibus aliquibus pactionibus seu promissionibus in predictis instrumentis privilegiis aut documentis adibitis et contentis*, non aveva alcun interesse a far comporre un falso né col documento **G**, dove invece si dice che essi da tale *colta* erano esenti, né col documento **V**, dove si dichiara che il *gastaldione* sarebbe stato inviato due volte all'anno.

Erano eventualmente gli abitanti di Fiemme ad aver un particolare interesse per i due documenti: per **G**, perché era di fondamentale importanza economica non essere soggetti ad alcuna tassazione oltre alle citate *arimannie*, che comunque si pagavano con certezza nel XIII secolo<sup>46</sup>; per **V**, perché avere un vicario stabile in valle significava una evidente sottomissione al costante controllo giudiziario del vescovo.

Se invece si ritiene il documento **G** autentico, osservo che in una copia sarebbe arduo sbagliare il nome del giorno; pertanto, preso per vero il *giovedì*, non resterebbe che considerare errata l'indizione: effettivamente anche qui non ci vuole molto a scrivere *VI* invece di *IV*. Questo avrebbe poi condizionato l'errore dell'anno, specialmente se il copista avesse avuto sott'occhio il documento di venerdì 14 luglio con l'anno 1110 e l'indizione *IV*, cosa di fatto avvenuta quando i due documenti, forse all'epoca del vescovo Nicolò nel 1281, vennero copiati su una medesima pergamena.

Non bisogna infatti trascurare il fatto che inizialmente i due atti devono essere stati scritti su due pergamene distinte; ne è testimonia evidente la premessa al documento **G**, scritto per secondo, quindi valida solo per quello: *Exemplum ex autentico renovatum*<sup>47</sup>; come se su quella pergamena ci fosse stato l'originale del documento **V**, scritto per primo, e la copia del documento **G**, aggiunto a quello e quindi forzatamente con la data corretta in seguito all'errore dell'indizione. In questa ipotesi, quindi, gli originali dei due documenti sarebbero stati scritti nello stesso anno (1111), mese (luglio), nel giorno giovedì 13 il documento **G** e nel giorno venerdì 14 il documento **V**.

Se invece il documento **G** fosse un falso, cosa che ritengo improbabile, redatto in modo grossolano sulla traccia del documento **V** già con la data 1110, sarebbe più logico pensare a qualcosa preparata in Fiemme e non a Trento. Infatti il suo contenuto, l'esenzione dai dazi, è esclusivamente a favore della popolazione fiammese, mentre per quanto riguarda i diritti del *signore territoriale*, il vescovo, esso è una ripetizione del documento **V**, per di più senza alcun accenno all'amministrazione della giustizia e all'incasso delle relative rendite. In questa ipotesi la sua redazione andrebbe situata in un momento di debolezza del vescovado di Trento, vale a dire all'epoca in cui i vescovi Egnone (1247-1273) e Enrico II (1274-1289) avevano seri problemi nei rapporti con il conte del Tirolo Mainardo II (1253-1295).

---

<sup>46</sup> Vedi il già citato documento del 1215 circa a nota 7.

<sup>47</sup> Non a caso nella copia del documento **V** eseguita dal notaio Giovanni di Cavalese e conservata in ACF, capsula G n° 1 (b), tale premessa non c'è.

Mi sembra infatti che finora chi si è occupato del contenuto dei *patti gebardini* abbia trascurato il fatto che la giurisdizione della valle di Fiemme, in precedenza infeudata da almeno una ventina d'anni ai signori di Egna, rimase in mano tirolese dal 1269 al 1314. Quindi per gli abitanti di Fiemme era ormai una lunga consuetudine sia avere in valle un giudice stabile, emissario dei signori di Egna prima e dei conti del Tirolo poi, sia pagare tasse a vario titolo. Pertanto, quando e soprattutto nei confronti di chi si sarebbe costruito un falso del documento **G**? Non saprei proprio che dire.

La copia del documento **G** a noi pervenuta, o dell'originale o del falso, sembra comunque opera di un notaio frettoloso, viste le varianti linguistiche introdotte rispetto a **V**<sup>48</sup>. A favore della sua autenticità vi sono però due strane omissioni ed un nome in più:

1. il fatto che il redattore sia stato impreciso riguardo ad un rappresentante fiamazzo: tralascia infatti di scrivere che *Mençi* è di Tesero, che all'epoca dell'eventuale falso era il paese più popoloso della valle, e nella "costruzione" di un documento apocrifo questo ben difficilmente sarebbe potuto accadere;
2. il fatto che il redattore avrebbe dovuto prestare molta attenzione a non usare la parola *comunitas* che, all'epoca dell'eventuale falso, veniva usata normalmente come ci attestano altri documenti, ma che in questo non si trova nominata neppure una volta.
3. il fatto che nella chiusa del documento, quando si ripetono i nomi dei testimoni presenti, si trova anche *Gumpo*, che nel documento **V** viene ommesso, mentre in ambedue si omette *Rodulfo* e le parole *de Largiensis*.

Nonostante i dubbi che sono stati sollevati, è doveroso mettere in grande evidenza che nel corso degli oltre 500 anni, durante i quali si susseguirono le conferme dei *patti gebardini* da parte dei principi vescovi e dei conti del Tirolo, nessuno mise mai in dubbio la loro autenticità.

A questo punto la cronistoria delle copie dei *patti gebardini* a noi pervenute sembra più chiara, ma non elimina alcuni dubbi sollevati in particolare dal Chiocchetti. Infatti, anche se va rifiutata la sua ricostruzione un po' affrettata<sup>49</sup>, c'è effettivamente una grande differenza di stile tra il documento **G**, scritto in un latino a volte scorretto e con qualche espressione poco chiara, e il documento **V**, scritto in latino elegante e con un formulario molto preciso. Perché?

- È soddisfacente l'ipotesi di copie ripetute, che come sappiamo furono senz'altro numerose, visto il notevole interesse economico per l'esenzione dal dazio, a sommare errori ed omissioni per giustificare le incongruenze dei due documenti, come ad esempio sostiene l'Huter a commento dei suoi regesti<sup>50</sup>?
- Il vescovo Gebardo nel 1111 era veramente cancelliere dell'imperatore Enrico V di Franconia (1106-1125), come è scritto in ambedue i *patti ghebardini*, o non lo era,

---

<sup>48</sup> Ad esempio usa *Varena / Cavalese*, invece di *Avarena / Cavalesio*; *rimanias / romanias*, invece di *arimannias*.

<sup>49</sup> Leggendo il suo testo e fatti i debiti raffronti mi sembra chiaro che il Chiocchetti, purtroppo, non ha esaminato di persona i documenti che cita e commenta.

<sup>50</sup> F. HUTER, *op. cit.*, I, pp. 63-65 n° 138 e n° 139.

come sostengono l'Huter ed il Chiocchetti, soprattutto perché non ci sono altri documenti che lo comprovano<sup>51</sup>?

- Sarà poi vero che il termine *comunitas*, inserito nel breve codice penale del documento V, a quell'epoca non era ancora usuale per indicare un collettivo simile a quello fiamazzo, come osserva la Collodo<sup>52</sup>? E in questo caso, come mai si usa però il termine *vicini* nel documento G, che ha senso solo se esiste un gruppo organizzato (o *regola* o *comune* o *comunità*)?
- Come mai, mentre all'inizio di tutti e due i documenti sono elencati i medesimi 18 testimoni, alla fine degli stessi ve ne sono diciassette in G e sedici in V, come se fossero veramente stati copiati uno dall'altro, ma, contrariamente a quanto supposto dal Chiocchetti, V da G, cioè quello scritto in modo formalmente corretto da quello meno corretto?
- Come mai solamente alle copie del documento G si premette la frase *Exemplum ex autentico renovatum*, come se in ACF ci fosse stato allora l'originale del documento V e per l'appunto una copia di G? Oppure, in seguito agli errori di datazione, il loro ordine quando sono stati ricopiati su una medesima pergamena è stato invertito rispetto alle prime copie, cosicché quella breve premessa è rimasta come cappello al cosiddetto *secondo patto* che in precedenza era il primo, come di fatto avviene con l'aggiustamento della datazione?

Questi sono alcuni dei problemi che rimangono tuttora aperti.

Per quanto invece riguarda la apparentemente complicata trafila delle copie sopra esposta, giova ricordare che chi chiedeva la conferma dei propri privilegi, in questo caso la Comunità, mandava dei rappresentanti con il documento (o copia autentica) a presentare la richiesta. E sappiamo con certezza che delle richieste di conferma dei *patti gebardini* sono state presentate anche anteriormente a quella sottoposta al vescovo Egnone nel 1273, come si evince dal contenuto della sua conferma<sup>53</sup>, e di quella del suo successore Enrico II nel 1281<sup>54</sup>; però nelle conferme posteriori, conservate in ACF e in APV, si elencano solo quelle rilasciate a partire dai Vescovi Enrico III nel 1317 e Nicolò nel 1339, dimenticando anche quella di Bartolomeo Querini nel 1307.

---

<sup>51</sup> V. e G. CHIOCCHETTI, *op. cit.*, p. 22, cita F. HUTER, *op. cit.*, I, p. 64 al n° 138, il quale a sua volta si rifà a H. BRESSLAU, *Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien*, Leipzig 1912, I, p. 480. Quest'ultimo afferma in nota che dai documenti da lui esaminati il vescovo Gebardo non era in quegli anni né arcicancelliere né cancelliere, ma che appare solo nel 1117 e nel 1118 come arcicancelliere italiano.

<sup>52</sup> S. COLLODO, *op. cit.*, p. 20.

<sup>53</sup> Documento inedito conservato in ACF, capsula D n° 1: "...*gratiam factam hominibus de Flemis per nostros predecessores...*".

<sup>54</sup> Documento del quale in ACF non è rimasta traccia, ma che è riportato in CW maior, fol. 195: *Protestatio domini Henrici antiquioris Episcopi contra homines de Flemmis*. Parzialmente pubblicato da T. SARTORI-MONTECROCE, *op. cit.*, p. 16: "...*sua iura antiqua... in predictis per antiquos nostros predecessores sibi ex antiquo concessa...*".

Alla domanda del perché nemmeno in Fiemme siano stati conservati gli originali dei *patti gebardini*, ma solo delle tardive copie autentiche, si potrebbe rispondere attribuendone la causa ad un incendio dell'archivio, o allo smarrimento dovuto a chissà quali vicende, oppure al furto o alla distruzione da parte di chi aveva interesse ad eliminare ogni forma di autonomia. Se, ad esempio, la Comunità avesse tentato di ottenere dal conte del Tirolo Mainardo II, quando occupò la valle nel 1269, la conferma dell'esenzione dai dazi o delle limitazioni alla presenza del giudice che egli vi aveva stabilmente insediato con sede nel fortilizio costruito a Castello<sup>55</sup>, quale sarebbe stata la reazione?

Nella edizione dei *patti gebardini* di padre Bonelli, così spesso citata, vennero omesse due frasi importanti e un intero comma; questo fece ritenere al Chiocchetti che le copie del documento V a noi giunte provenissero da due tradizioni notarili diverse, Trento e Cavalese, e che il documento G fosse un falso, come già si è detto.

Ma per quanto riguarda la prima frase che il Chiocchetti prende in esame, sarebbe bastato, molto più semplicemente, che egli avesse controllato il documento<sup>56</sup> da cui il Bonelli ha ricavato il cosiddetto *primo patto*, cioè V, e avrebbe scoperto che nella pubblicazione viene omessa una riga esatta, la 7<sup>a</sup> del foglio 2r contenente proprio quella frase; e poco dopo viene omessa una seconda frase, corrispondente alla 10<sup>a</sup> riga dello stesso foglio, contenente i nomi di due dei quattro rappresentanti di Fiemme (e nessuno finora se n'è accorto)<sup>57</sup>.

Per quanto riguarda il comma preso in esame dal Chiocchetti<sup>58</sup>, osservo che la copia cinquecentesca pubblicata dal Bonelli, in cui sono state erroneamente omesse quelle righe, è a sua volta copia di quella del 1322 conservata in BCT *fondo diplomatico*, dove tale comma è invece riportato, come lo è in tutte le altre conferme. Non solo,

---

<sup>55</sup> In una dichiarazione giurata di 15 testimoni sulla giurisdizione tirolese in Val di Fiemme, avvenuta il 29 dicembre 1313, probabilmente in previsione della sua restituzione al vescovo di Trento avvenuta l'anno successivo, lo scario Ancio afferma: "*Scio visu quod, quando placita christianitatis fiebant in valle Flearum, quod tunc apelabant capitaneum illorum qui permanebant in castro Casteli pro domino comite de Tirol; et illi qui tenebant dicta placita dabant ei terciam partem lucri; et ipse solvebat terciam partem expensarum; et hoc erat pro iure.*" Documento conservato, privo della sottoscrizione notarile, in sei fogli inseriti in epoca posteriore, nell'Archivio di Stato di Monaco di Baviera, "Auswärtige Staaten Grafschaft Tirol", Lit. 4, Tiroler Raitbuch 1, tra il fol. 31v ed il fol. 32r.

<sup>56</sup> AST, APV, s. l., capsula XII, n° 11: copia cartacea cinquecentesca con la conferma del vescovo Nicolò (Trento, 1° gennaio 1339). È priva di fondamento, quindi, l'affermazione di qualche autore che all'epoca del Bonelli ci sia stato in APV il documento originale; egli ha proprio pubblicato il contenuto di quella copia cartacea con le omissioni qui di seguito documentate.

<sup>57</sup> Vedi B. BONELLI, *Notizie storico-critiche...*, II, pp. 377-79 e 381. La 7<sup>a</sup> riga<sup>a</sup> recita: "*comes ipsius episcopatus et cancellarius dompni Enrici imperatoris*"; mentre la 10<sup>a</sup> recita: "*Avarena et Gasperto de Cavalleso et Menzio de Tesedo*". Se addirittura il Bonelli dimentica parti di testo assolutamente non irrilevanti, come meravigliarsi se nelle ripetute copie dei patti vi sono incongruenze?

<sup>58</sup> Il comma recita: "*...Si vero tota Comunitas Flemi violenciam faceret alicui, unde sanguis non exit, debet solvere bannum dompno episcopo et eius gastaldioni centum libras veronenses; et si sanguis exiret, debet esse ad voluntatem dompni episcopi et eius gastaldionis...*".

ma nella conferma del vescovo Alberto di Ortenburg (1363)<sup>59</sup>, dove la conferma del vescovo Nicolò del 1339 è integralmente ricopiata, quel comma c'è. Si tratta quindi di una mera omissione del copista cinquecentesco, dovuta alla somiglianza di formulario tra questo comma con quello precedente<sup>60</sup>, come del resto in una prima trascrizione era capitato anche al sottoscritto.

Lascio comunque a giudizio del lettore i seguenti raffronti, per la maggior parte proposti dal Chiocchetti, tra alcuni termini usati nei due documenti, benché il contenuto degli stessi non sia coincidente (esenzione dai dazi l'uno, invio del giudice l'altro); si possono in tal modo evidenziare alcune differenze. Il confronto è fatto tra i due documenti contenuti nella pergamena del 1322 conservata in BCT, perché sono della stessa mano, scritti ambedue dai notai Giovanni e Martino.

1. Nel documento **G** si usano i termini:  
*dominus* per il vescovo (tre volte su quattro);  
*vicini* per i Fiamazzi;  
non si nomina il giudice-esattore (non c'entra con i dazi);  
*Varena, Cavalese*;  
*rimanias / romanias* per le imposizioni vescovili;  
*placitis* per altre imposizioni vescovili;  
*plano* per la valle di Fiemme;  
*Balcani, Egini, ...Greuba, Roperto, Diatmaro, Odescalco* tra i testimoni;  
il notaio scrive solo su ordine del vescovo (si tralascia di nominare l'avvocato, il conte Adalpreto, come parte attiva, in quanto l'esenzione dai dazi riguardava direttamente la camera vescovile).
2. Nel documento **V** si usano i termini:  
*dompnus* per il vescovo (cinque volte su otto);  
*habitantes* per i Fiamazzi;  
*gastaldione* per il giudice-esattore (nove volte);  
*Avarena, Cavalesio*;  
*arimannias* per le imposizioni vescovili;  
*placitis* per indicare i due importanti momenti giudiziari del 1° maggio e dell'11 novembre (S. Martino);  
*terra* per la valle di Fiemme;  
*Bauçani, Egni, ...Gruuba, Roberto, Tiathemaro, Hotescalcho* tra i testimoni;  
il notaio scrive su ordine sia del vescovo che dell'avvocato, il conte Adalpreto (in quanto la materia giuridica era anche di sua competenza).

---

<sup>59</sup> ACF, capsula A n° 4.

<sup>60</sup> Il comma precedente recita: "... Si qua vero villa Flemi violenciam faceret alicui persone vel personis, debet solvere bannum, si sanguis non exivit, XXX libras veronenses; et si sanguis exiret, debet esse ad voluntatem dompni episcopi et sui gastaldionis..."", dove si nota che l'inizio e la conclusione sono identici al già citato comma successivo "...Si vero tota Comunitas Flemi violenciam faceret alicui, unde sanguis non exit, debet solvere bannum dompno episcopo et eius gastaldioni centum libras veronenses; et si sanguis exiret, debet esse ad voluntatem dompni episcopi et eius gastaldionis..."".

NB: un certo signor Giovanni del fu Giuliano il Giovane di Cavalese<sup>61</sup> non solo è il fratello del giudice e vicario vescovile di Fiemme in quegli anni, Bertoldo, ma:

1. è vicario in Fiemme per il conte Ottone, figlio maggiore di Mainardo, e a lui viene ordinata nel 1310 la distruzione del fortilizio costruito a Castello<sup>62</sup>;
2. è nominato dalla Comunità “arbitro” assieme al pievano per la rideterminazione dei quartieri avvenuta tra il 1315 e il 1318<sup>63</sup>;
3. è presente alla conferma dei privilegi fatta a Trento il 19 marzo 1317 dal vescovo Enrico di Metz;
4. è presente, come sopra detto, alla copia dei *patti gebardini* fatta dal notaio Francesco a Cavalese il 4 gennaio 1318 su ordine di suo fratello, il vicario Bertoldo;
5. è presente alla copia dei *patti gebardini* fatta a Trento il 24 giugno 1322 dai notai Giovanni e Martino;
6. in una pergamena conservata in AP Moena è documentato come vicario vescovile in val di Fiemme nel 1325, dopo il vicariato di suo fratello Bertoldo<sup>64</sup>.

Da notare che suo padre, Giuliano il Giovane, è presente a Bolzano nel 1269, quando il vescovo Egnone impegna la gastaldia di Fiemme a Gralando di Salorno<sup>65</sup>, e a Trento alla conferma dei *patti* da parte del vescovo Enrico II nel 1281<sup>66</sup>.

---

<sup>61</sup> A lui il conte del Tirolo Ottone, figlio maggiore di Mainardo, affittò l'alpe di Pampeago nel 1306, come documenta una pergamena in AC Tesero (Mainardo l'aveva affittata nel 1269 a suo padre, Giuliano il Giovane, come documenta un'altra pergamena del medesimo archivio).

<sup>62</sup> Il relativo documento, che era conservato in ACF, da tempo non è più reperibile.

<sup>63</sup> Documento conservato in ACF, *Pergamene*, n° 1, proveniente da AC Predazzo.

<sup>64</sup> Vedine copia in AST, APV, s. l., capsula XII n° 21.

<sup>65</sup> Come a nota <sup>31</sup>.

<sup>66</sup> Come a nota <sup>54</sup>.

**BIBLIOTECA COMUNALE DI TRENTO**  
**FONDO DIPLOMATICO - PERGAMENA N° 1763**

**Note**

Pergamena, mm 645/655, mm 510/530. Presenta fori e corrosioni in corrispondenza delle pieghe ai righi 2-3, 12, 22-23, 32-33 (circa ad  $\frac{1}{4}$  ed a  $\frac{3}{4}$  di ogni rigo); inoltre singoli fori o corrosioni ai righi 6 (quasi a metà), 6-7 (all'inizio), 19 (idem), 50 (ad  $\frac{1}{4}$ ), 55 (idem). C'è un piccolo disegno di mano indicatrice su ambedue i lati tra i righi 31-32. Vi sono due estese macchie a circa un terzo tra i righi 1-6 e 19-33. Infine vi sono delle cuciture; una molto vistosa, di mm 19 presso l'angolo in alto a sinistra che va ad interessare i primi tre righi; una seconda di mm 35 all'inizio dei righi 33-36 (è d'epoca, perché la scrittura ne tiene conto); una terza, pure di mm 35, sul bordo destro fuori scrittura tra i righi 40-41.

Pergamena proveniente da ACF, contenente copia di ambedue i *patti gebardini*, redatta a Trento il 24 giugno 1322 da Giovanni, notaio del conte palatino di Alehat, abitante a Cavalese, e dal notaio Martino fu Bonomo, detto *a Ferro*, di Trento. È, a mio parere, la copia di una copia dei documenti in possesso della Comunità, che i notai avevano senz'altro portato con sé da Cavalese (e che non è stata conservata). Il documento è così strutturato:

1. Premessa del notaio Giovanni, anche a nome del collega, riguardante l'autorizzazione vescovile all'effettuazione della copia di documenti del vescovo e della Comunità.
2. Copia del documento **V**.
3. Copia del documento **G** (su copia del notaio Nicolò con altre quattro autenticazioni notarili), abbastanza simile alla copia fatta a Cavalese dal notaio Francesco nel 1318 (ora in AST, APV, s. l., capsula XII n° 10), esclusa evidentemente l'autenticazione dello stesso Francesco ed esclusa la conferma dei privilegi della Comunità fatta dal vescovo Enrico nel 1317. Inizia con *exemplum ex autentico renovatum*.
4. Autenticazioni del notaio Giovanni e del notaio Martino.

**TRASCRIZIONE**

**VERSO**

*(in posizione centrale)*

Producta pro parte Calliaria, die 1°(?) iulii 1643

Copia delli privilegi della Magnifica Comunità di Fiemme (...) della liberatione de dacia, gabelle.

*(a destra della scritta precedente)*

Copia privilegi Comunitatis Vallis Flemarum n° 22

N° 66

*(in basso, con scrittura rovesciata rispetto alle precedenti)*

Copia privilegiorum Vallis Flemarum

## RECTO

1. [ST] Anno Domini millesimo trecentesimo [vigesi]mosecundo, indicione quinta, die vigesimoquarto mensis iunii, in Bonoconsilio castro tridentino. Presentibus: domino fratre Conrado, capellano infrascripti domini episcopi; domino Odorico iudice
2. condam domini Adelpreti iudicis; [domino] Matheo de Gardellis iudice; domino Bonaventura de Gardellis eius fratre; domino Francisco iurisperito, filio domini [Ancii] de Burgonovo; testibus ad hoc specialiter convocatis et alliis.
3. Constituti coram [presentia venerabilis in] Christo [patris] et domini, domini fratris Henrici, Dei et apostolice sedis gratia episcopi tridentini, providi viri: dominus Iohannes quondam domini Iuliani Iuvenis de Flemis de villa Cavalesii; Otto
4. notarius, scarius dicte vallis [Flemi]; [Bertoldus] quondam donne Hermanine de villa Cavalesii; Thomasius quondam Çilii de villa Cadrani; Bartholameus Paralupus de eodem loco; Federicus de Tesedo, filius quondam Hermani
5. condam domini Paesii; Blasius q. Bonçenelli [de] villa Trodene, prefacte Vallis; pro se et nomine et vice hominum comunitatis et universitatis tocius vallis Flemarum et eorum omnium quorum interest, supplicaverunt humiliter prefacto domino episcopo ut
6. eis et mihi notario infrascripto, una cum infrascripto socio meo, gratiam concedere dignaretur, licentiam et [a]uctoritatem reducendi et reduci[onem] faciendi atque exemplandi, bona fide sine fraude in formam publicam, infrascripta iura et instrumenta dicti domini episcopi tridentini et
7. dicte comunitatis et universitatis vallis Flemarum, ibidem coram dicto domino episcopo producta. Qui dominus episcopus, visis iuribus et instrumentis predictis, mihi Iohanni notario et infrascripto Martino notario dicto a Ferro, collega meo, ad perpetuam ipsorum iurium et instrumentorum memoriam, petitioni
8. suprascriptorum hominum vallis Flemarum nominibus quibus supra et precibus inclinatus, licentiam et auctoritatem autenticandi, exemplandi et in formam publicam reducendi contulit atque dedit. Quorum iurium et instrumentorum tenor sequitur per hec verba.
9. [ST] Dum in Dei nomine, die veneris quod est XIII kalendis iulii, indicione quarta, in villa Bauçani, in casa habitacionis Federici, in presentia bonorum hominum, nomina hic subtus leguntur. Hi sunt: Egni; et Otto de Gruuba; et Rodegerio;
10. et Roberto; et Henrico preposito; et altero Henrico; et Ottone; et Fedrico; et Eurardo; et Rodulfo; et Tiathemaro; et Rainero; et Lanço; et Hotescalcho; et Warnero; et Wariento; et Gumpo; et Odorico genere de Largiensis; et reliqui
11. plures, testes rogati. Ibique in eorum presentia dompnus Gebardus, Dei gratia gloriosissimus tridentine sedis episcopus et comes ipsius episcopatus et cañelarius dompni Enrici imperatoris, una cum Adelpreto comite, advocatore suo,
12. fecit pactum et compositionem cum Bruno de Cad[rub]io et Martino de Avarena et Gasperto de Cavalleso et Mençio de Tesedo, vallis Flemi, pro se et pro omnibus hominibus habitantibus in valle et plebe Flemi: quod dicti homines Flemi, a clusa
13. Trodene usque ad pontem de la Costa, debent solvere ipsi domino episcopo vel suis gastaldionibus omni anno viginti et quatuor arimannias, cum suis fodris, et alios suos redditus quos habet in Flemo. Et illas arimannias cum suis fodris
14. solvere debent tam clerici quam laici et famuli et de macinata in dicta terra Flemi et infra dictos confines habitantes. Et debet dictus dompnus episcopus et successores sui omni anno, bis in anno, miterere unum gastaldionem in dictam terram<sup>67</sup>, qui

---

<sup>67</sup> Nel documento è scritto *terra*.

15. ibi faciat omnibus postulantibus plenarie cum consilio iuratorum Flemi plenarie rationem; videlicet ad sanctum Martinum et de mense madii. De bannis sic debet esse: quia ille, de quo conqueritur de debito, debet solvere gastaldioni
16. viginti seldos veronenses; ille vero, qui condemnatur vel per iuratos accusatur de violencia facta alicui, debet solvere bannum gastaldioni tres libras veronenses; similiter qui accusatur vel condemnatur aliquem spinsisse, verberasse, alapam
17. dedisse vel aliquo modo percussisse vel scapillasse, unde sanguis non exivit, similiter solvat bannum gastaldioni tres libras veronenses. Ille vero qui aliquem interficeret vel vulneraret cum cultello, lancea, spata, sagitta,
18. seu cum aliquo ferro vel lapide seu maça, unde sanguis exiret, hoc debet esse bannum ad voluntatem domini episcopi et sui gastaldionis. Sed tamen debet se regere per consilium iuratorum. Si qua vero villa Flemi<sup>68</sup> violenciam
19. faceret alicui persone vel personis, debet solvere bannum, si sanguis non exivit, XXX libras veronenses; et si sanguis exiret, debet esse ad voluntatem dompni episcopi et sui gastaldionis. Si vero tota comunitas Flemi violenciam
20. faceret alicui, unde sanguis non exit, debet solvere bannum dompno episcopo et eius gastaldioni centum libras veronenses; et si sanguis exiret, debet esse ad voluntatem dompni episcopi et eius gastaldionis. Sentencie vero, que dantur,
21. debet dari cum consilio iuratorum.
22. Signum ... ..<sup>69</sup> manibus Egini; et Otonis de Gruuba; et Rodegerii; et Roperti; et Henrici prepositi; et alterius Henrici; et Otonis; et Fedrici; et Eurardi; [et Rodulphi;]<sup>70</sup> [et T]iathemari; et Raineri; et Lançi; et Otschalchi; et Warnerii; et
23. Warienti; [et Gumpi;]<sup>71</sup> et Odorici genere [de Largiensis]<sup>72</sup>; omnes testes. Signum ...<sup>73</sup> manu suprascripti comitis Adelpreti, advocatoris huius episcopi qui hec confirmavit ut supra legitur.
24. Factum est hoc ab incarnatione Domini nostri Iesu Christi millesimo centesimo decimo, indicione quarta.
25. [ST] Ego Gaus, notarius sacri palatii, per iussionem dicti domini episcopi et eius advocatoris, comitis Adelpreti, hunc brevem recordationis scripsi et complevi.
26. Exemplum ex autentico renovatum
27. [ST] Dum in Dei nomine, die iovis quod est terciodecimo die a kalendis iulii, indicione sexta, in villa Balcani, in casa habitationis Fedrici, in presentia bonorum hominum, nomina hic subttus leguntur. Hi sunt: Egini; et Otto de Greuba; et
28. Rodegerio; et Roperto; et Henrico preposito; et alter Henrico; et Otto; et Fedrico; et Eurardus; et Rodulfo; et Diatmaro; et Rainero; et Lanço; et Odescalco; et Warnerio; et Wariento; et Gumpo; et Oderico genere de Largiensis; et reliqui plures. Ibique, in eorum
29. presentia, fecit dominus Gebardus, gloriosi[ssi]mus tridentine sedis episcopus et comes ipsius episcopatus et cancellarius domini Henrici imperatoris, huna cum Alpreto comite, advocatore suo, translationem, quod est finis, per lignum, quod in suis manibus tenebat, in manibus

---

<sup>68</sup> La parola *Flemi* è scritta due volte.

<sup>69</sup> Il disegno ripetuto tre volte rappresenta una specie di *M* inclinata e tagliata, ma il significato è oscuro.

<sup>70</sup> Questo nome, che si trova nell'elenco iniziale, nel documento qui è omissso.

<sup>71</sup> Come alla nota precedente.

<sup>72</sup> Questa indicazione, che si trova nell'elenco iniziale, nel documento qui è omessa.

<sup>73</sup> Stesso disegno come a nota<sup>69</sup>, ma una volta sola.

30. Bruni de Quadrubio et Martini de Varena et Gassperti de Cavalese et Mençi. Et ipsi receperunt dictam finem pro se et pro omnibus vicinis qui habitant in plebe Flemi, tam clericis quamque laicis, et de omnibus liberis et de macinata et famulis. Et eos penitus absolvit
31. de omni colta et dacio et de omni scufio et de omni força et de omni muta per totum episcopatum Tridenti et ducatum, pro eo: quod dicti omnes homines de plano Flemi, a clusa Trodene usque ad pontem de la Costa, tam clerici quam laici, famuli adque macinate, dant et
32. solvunt et solvere debent dicto domino episcopo et suis sucesoribus omni anno XXIII<sup>or</sup> rimanas cum suis fodris et placitis cum aliis racionibus eiusdem episcopi. Et aliud suppositum eis facere non debent, nisi facere racionem pro eo domino episcopo. Et tunc predictus Gebardus,
33. venerabilis episcopus et comes et cancelarius, promisit et obligavit se, cum advocatore suo. Et sui successores de hinc usque imperpetuum et sui missi adversus predictos homines et sui heredes u[llam] intentionem aut virtutem facere voluerint de predictis ad vos predictos
34. homines, laicos et clericos, famulos et de macinata, ad predictam plebem de Fleme pertinentes, imperpetuum competenter penam attentam denarios bonos veronenses libras mille; et omni tempore taciti permaneant. Et ipsam finem, una cum advocatore suo Alpreto, semper firmam<sup>74</sup>
35. habere promisit et convenit. Factum est hoc anno ab incarnatione domini nostri Ihesu Christi millesimo centesimo duodecimo, indictione sexta. Signum ... ..<sup>75</sup> manibus Egini; et Oto de Greuba; et Rodegerio; et Roperto; et Henricus prepositus; et alter Henricus;
36. et Oto; et Fedrico; et Eurardus; [et Rodulfo;]<sup>76</sup> et Diatmarus; et Rainero; et Lanço; et Odescalco; et Warnero; et Wariento; et Gumpo; et Oderico [genere de Largiensis]<sup>77</sup>; omnes testes. Signum ...<sup>78</sup> manu suprascripto Alpreto, comes et advocator ipsius episcopi, qui hanc cartam fecit ut supra.
37. [ST] Ego Gaus, notarius sacri pallacii, per iussionem dicti domini episcopi Gebardi hunc brevem recordationis scripsi et complevi.
38. [ST] Ego Nicolaus, sacri pallacii notarius, autenticum huius exempli vidi et legi et, ut in eo continebatur, ita in isto legitur exemplo, nichil adens vel minuens, quod sensum mutet vel sententia, preter punctum, literam, sillabam, virgulam; bona fide
39. exemplavi meoque signo et nomine corroboravi.
40. [ST] Ego Pelegrinus, domini Federici [Ro]manorum imperatoris notarius, autenticum huius exempli vidi et legi; et in eo continebatur ut in isto legitur exemplo, nichil addens vel minuens, quod sensum mutet vel
41. sententia, preter literam vel sillabam, punctum vel virgulam plus vel minus scriptum; bona fide sine fraude meum signum apposui et me subscripsi.
42. [ST] Ego Iacobus de Taio, notarius domini Federici quondam imperatoris Romanorum, autenticum huius exempli vidi et legi et, ut in eo continebatur, ita et in isto legitur exemplo, nichil additum vel diminutum, quod mutet sensum vel sententiam, preter
43. punctum vel sillabam vel virgulam; meumque signum apposui et me subscripsi et dictum exemplum fideliter vidi et legi.

---

<sup>74</sup> Nel documento è scritto *firma*.

<sup>75</sup> Il disegno ripetuto tre volte rappresenta una specie di *M* inclinata e tagliata, ma il significato è oscuro.

<sup>76</sup> Questo nome, che si trova nell'elenco iniziale, nel documento qui è omissa.

<sup>77</sup> Questa indicazione, che si trova nell'elenco iniziale, nel documento qui è omissa. A differenza del documento V qui manca anche la parola *genere*.

<sup>78</sup> Stesso disegno come a nota<sup>75</sup>, ma una volta sola.

44. [ST] Ego Arnoldus, notarius domini Federici Romanorum imperatoris, autenticum huius exempli vidi et legi et, ut in eo continebatur, ita et in isto legitur exemplo; me subscripsi et meum signum apposui.
45. [ST] Ego Otto, sacri palatii notarius, autenticum huius exempli vidi et legi et, sicut in eo continebatur, sic et in isto legitur exemplo, nichil additum vel diminutum, quod sensum mutet vel sententiam; signum meum apposui et me
46. subscripsi.
47. Ego Iohannes, notarius comitis palatini de Alehat, autentica horum suprascriptorum exemplorum et premissarum scripturarum et iurium autentica suprascripti tenoris vidi et perlegi et, ut in eis inveni, ita cum die et consule et
48. omnibus contentis in eis, de licencia et auctoritate venerabilis in Christo patris et domini, domini fratris Henrici, Dei et apostolice sedis gratia episcopi tridentini, mihi data et concessa, fideliter exemplavi et, una etiam cum infrascripto
49. socio seu collega meo, ser Martino notario, filio quondam Bonomi de Tridento, perlegi, bona fide exemplavi, nichil addens vel minuens quod sensum mutet vel sententiam, nisi forte punctum, litteram,
50. silabam vel virgulam magis vel minus aptam; sine fraude scripsi meumque signum apposui consuetum.
51. [ST] Ego Martinus quondam Bonomi, qui dicor a Ferro, de Tridento, imperiali auctoritate notarius publicus, productioni predictorum instrumentorum una cum dicto Iohanne notario de Cavalesio, facte per nominatos
52. providos viros de diverssis locis sive villis dicte vallis Flemmis, interfui. Et nobis ambobus, Iohanni et Martino notariis, ultimis locis subscriptis, et a dicto venerabili patre
53. domino Henrico, Dei gratia episcopo tridentino, licencia solempni data et mandato nobis facto, ut ipsa solemniter exemplare et publice deberemus de autenticis documentis, pro ut supra
54. plene instrumentorum ipsorum series est narata, ipsa priora instrumenta dicti tenoris una cum ipso collega meo dilligenter perlegi et excultavi, bona fide sine fraude; cum presenti exemplo et ipsi
55. exemplo, ultime facto et scripto per eundem Iohannem in mei concordia, omni dollo et falsitate remotis, tam legendo quam excultando, studiosam et sufficientem operam exhibui, ita quod ipsum opus
56. et instrumentum presentis exempli per nos Iohannem et Martinum notarios totaliter est perfectum, sine aliquo vitio vel errore. Et quod exemplum cum autentico concordare inveni, ipsum instrumentum, rogatus,
57. meis signo et nomine ultimo roboravi.

## SCHEMA DELLE COPIE DEI PATTI GEBARDINI

*Legenda:*

**G** = documento di **giovedì 13 luglio** (esenzione dai dazi)

**V** = documento di **venerdì 14 luglio** (invio del giudice)

**C** = ambedue i documenti nell'ordine: **V, G**

<b>perduto</b>	G1 originale 1111 notaio Gaus	originale 1111 notaio Gaus	V1 <b>perduto</b>
----------------	--	----------------------------------	----------------------

<b>perduto</b>	G2 1250 - 1295 (1273?) notaio Nicolò	V2 (?) 1250 - 1295 (1281?) notaio Nicolò	<b>perduto</b>
----------------	--	--	----------------

<b>perduto</b> notaio ?	G3 1317 notaio ?	V3 1317	<b>perduto</b>
----------------------------	------------------------	------------	----------------

APV, XII, 10	G4 1318 notaio Francesco	V3 1322 notaio Giovanni	ACF, G, 1
--------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------

ACF, D, 2	G5 1322 notaio Giovanni	G3 + V3 = C1 1322 notai Giovanni e Martino	BCT, pgm 1763
-----------	-------------------------------	--	---------------

<b>perduto</b>	C2a 1339 notaio Trentino	C2b circa '500 copia anonima	APV, XII, 11
----------------	--------------------------------	------------------------------------	--------------

C3 1363 notaio Paolo	ACF, A, 4
----------------------------	-----------

## LE EDIZIONI DEI PATTI GEBARDINI

1533	QUADERNOLLO	C3 (traduzione) [1891 Sartori-Montecroce; 1972 Zieger; 1990 Pantozzi]
1720	UGHELLI	G4 (da copia seicentesca)
1761	BONELLI	C2b [1972 Chiocchetti]
1784	PILATI	C3 (da copia in ACF) [1903 Delvai; 1904 Rizzoli; 1972 Chiocchetti]
1895	SCHWIND-DOPSCH	G4 + V3 in C3 (copiato da Pilati)
1933	HUTER (regesti)	G4 + V3 in C3
1939	MORANDINI	G5

## BIBLIOGRAFIA INERENTE LE EDIZIONI DEI PATTI GEBARDINI

In ordine cronologico:

### 1. QUADERNOLLO

Codice manoscritto del 1533/34 conservato in ACF<sup>79</sup>, redatto dal notaio Ludovico fu Matteo fu Giovanni Rotello di Gandino (BG) abitante a Cavalese.

In esso si riporta la traduzione, in italiano dell'epoca, della pergamena conservata nel medesimo archivio<sup>80</sup> contenente la conferma del 1363 del vescovo Alberto di Ortenburg, in cui si riportano quelle precedenti del vescovo Enrico di Metz nel 1317 e del vescovo Nicolò nel 1339.

Il codice è stato parzialmente pubblicato da T. SARTORI-MONTECROCE, *Die Thal- und Gerichtsgemeinde Fleims und ihr Statutarrecht*, in "Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg", III, 36, Innsbruck 1892, pp. 180-207, con i *patti gebardini* in italiano cinquecentesco alle pp. 180-187.

2. F. UGHELLI, *Italia sacra* (alla voce *Episcopatus Tridentinus*), Venezia 1717-22, vol. 5° p. 595. Egli pubblica, in una edizione molto imprecisa e scorretta, il documento G secondo una copia redatta dal notaio Alessandro Giovanelli (1642-1697) del fu Zenone di Tesero, rilevata a sua volta da una copia autenticata probabilmente esistente in ACF.

3. B. BONELLI, *Notizie storico-critiche...*, II, Trento 1761, pp. 376-381, n° XV e n° XVI. Egli pubblica i due documenti G (al n° XVI, pp. 379-81) e V (al n° XV, pp. 376-79) dall'esemplare del 1339 conservato in copia cartacea cinquecentesca in AST, APV, s. l. capsula XII, n° 11. In questa trascrizione vi sono le omissioni sopra evidenziate.

4. C. A. PILATI, *Eccezioni della Comunità di Fiemme contro il nuovo statuto...*, [s.n.t.] 1784, pp. 93-100.

Il noto giurista pubblica tutti e due i documenti secondo la trascrizione eseguita dall'allora cancelliere della Magnifica Comunità, il notaio Francesco Antonio Rizzoli di Cavalese, che li estrasse da una delle conferme vescovili conservate in ACF, comunque derivate dalla copia del 1322.

---

<sup>79</sup> ACF, *Statuti*, n° 1.

<sup>80</sup> ACF, capsula A n° 4,

5. E. SCHWIND-A. DOPSCH, *Ausgewählte Urkunden zur Verfassungsgeschichte der Deutsch-österreichischen Erblände in Mittelalter*, Innsbruck 1895, pp. 3-5, n° 3.  
I due autori pubblicano, con qualche imprecisione, il documento **G** dall'esemplare allora in Austria (ora in AST, APV, s. l., capsula XII, n° 10), che secondo loro va datato al 19 giugno; e **V** copiandolo da C.A. PILATI (vedi sopra).
6. G. DELVAI, *Notizie storiche della valle di Fiemme*, Trento 1903, ed. anast. S. Giovanni in Persiceto 1984, pp. 195-197.  
Lo storico fiemmesse pubblica ambedue i documenti copiandoli da C.A. PILATI (vedi sopra).
7. G. RIZZOLI, *La Comunità generale di Fiemme e i suoi vicini. Studio storico-giuridico*, Feltre 1904, pp. 29-31.  
L'autore copia da G. DELVAI (vedi sopra).
8. F. HUTER, *Tiroler Urkundenbuch*, I, Innsbruck 1937, pp. 63-65 n° 138 e n° 139.  
È il regesto dei documenti conservati in AST, APV, s. l., capsula XII n° 10 e in ACF, capsula G n° 2.  
L'autore pone erroneamente la data della conferma del vescovo Enrico di Metz nel 1319 invece che nel 1317. Inoltre afferma che E. SCHWIND-A. DOPSCH, nella loro "ultima e miglior edizione", avevano rilevato il documento **V** da dalla copia conservata in ACF, allora siglata CM n° 108 (oggi ACF, capsula G n° 2); mentre essi dichiarano in nota d'aver copiato il testo pubblicato da C. A. PILATI (vedi sopra).
9. G. MORANDINI, *Il feudo di Vardabio*, Predazzo 1939, p. I.  
Lo studioso di Predazzo trascrive, ma parzialmente, solo **G** secondo la copia conservata in ACF, capsula G n° 2.
10. A. ZIEGER, *La Magnifica Comunità di Fiemme*, Trento 1973, ried. Cavalese 1996, pp. 18-21.  
Egli, come T. SARTORI-MONTECROCE, pubblica la traduzione del *Quadernollo*, ma antepone il documento **G** al documento **V**, visto che sarebbero stati scritti nel medesimo anno.
11. V. e G. CHIOCCHETTI, *La componente arimannica della Comunità generale di Fiemme*, Calliano 1977, pp. 9-12. È un estratto dagli "Atti dell'Accademia Roveretana degli Agiati", 224-225 (1974-75), serie VI, vol. XIV-XV, f. A.  
Lo studioso, di nascita moenese ma vissuto a Rovereto, presenta un approfondito studio riguardante i *patti gebardini*, pubblicandoli in modo da rendere visibile, con opportuni accorgimenti tipografici, sia la differenza tra la copia conservata in AST, APV, s. l., capsula XII, n° 11, pubblicata da B. BONELLI, e quelle conservate a Cavalese, pubblicate da C. A. PILATI, sia le differenze tra i due documenti (rispettivamente **G** e **V**).
12. M. PANTOZZI, *Pieve e Comunità di Fiemme*, Calliano 1990, pp. 21-24.  
L'autrice copia da A. ZIEGER.

LE CONFERME DEI PRIVILEGI E DELLE CONSUETUDINI  
DELLA COMUNITÀ DI FIEMME<sup>81</sup>

A) VESCOVI DI TRENTO

- |  |   |
|--|---|
| 1. <b>Egnone di Appiano</b> (1247-1273)<br>Bolzano, 3 gennaio 1273                               | ACF, capsula D n° 1   |
| 2. <b>Enrico II</b> (1274-1289)<br>Trento, 9 febbraio 1281                                       | CW maior, f. 195r/v (copia)                                   |
| 3. <b>Filippo Bonacolsi</b> (1289-1303)<br>Nessuna conferma nota.                                |   |
| 4. <b>Bartolomeo Querini</b> (1304-1307)<br>Trento, 1° aprile 1307                               | ACF, capsula G n° 1 (copia)                                   |
| 5. <b>Enrico di Metz</b> (1310-1336)<br>Trento, 19 marzo 1317                                    | APV, capsula XII n° 10 (copia)<br>ACF, capsula G n° 1 (copia) |
| 6. <b>Nicolò da Brno</b> (1338-1347)<br>Trento, 1° gennaio 1339                                  | APV, capsula XII n° 11 (copia)<br>ACF, capsula A n° 4 (copia) |
| 7. <b>Gerardo di Manhac</b> (1347-1348)<br>Nessuna conferma nota.                                |   |
| 8. <b>Giovanni da Pistoia</b> (1348-1349)<br>Nessuna conferma nota.                              |   |
| 9. <b>Mainardo di Neuhaus</b> (1349-1362)<br>Nessuna conferma nota.                              |   |
| 10. <b>Alberto di Ortenburg</b> (1363-1390)<br>Trento, 17 ottobre 1363                           | ACF, capsula A n° 4   |
| 11. <b>Giorgio Lichtenstein</b> (1390-1419)<br>Trento, 18 maggio 1391<br>Trento, 5 febbraio 1403 | ACF, capsula A n° 6<br>ACF, capsula A n° 7 (copia)            |
| 12. <b>Alessandro di Mazovia</b> (1423-1444)<br>Trento, 20 luglio 1424                           | ACF, capsula A n° 8.1   |
| 13. <b>Giorgio Hack</b> (1446-1465)<br>Bolzano, 15 novembre 1447                                 | ACF, capsula A n° 9   |
| 14. <b>Giovanni Hinderbach</b> (1465-1486)<br>Trento, 12 gennaio 1469                            | ACF, capsula A n° 11<br>APV, Libri Feudali, VII, f. 158       |
| 15. <b>Udalrico Frundsberg</b> (1486-1493)<br>Nessuna conferma nota.                             |   |

---

<sup>81</sup> Un grazie vivissimo al dott. Rodolfo Taiani, incaricato assieme al dott. Marcello Bonazza del riordino dell'archivio della Magnifica Comunità di Fiemme a Cavalese, il quale, in attesa che la ricchissima raccolta sia aperta alla consultazione degli studiosi, mi ha cortesemente comunicato i dati sulla collocazione di tutti i documenti in ACF citati in questo approfondimento. L'inventario, pubblicato in un volume di quasi 900 pagine, è ora disponibile per gli studiosi.

16. **Udalrico Lichtenstein** (1493-1505)  
Trento, 13 febbraio 1497  
ACF, capsula A n° 14  
APV, Libri Feudali, IX, f. 1
17. **Giorgio Neideck** (1505-1514)  
Trento, 10 settembre 1507  
ACF, capsula A n° 15  
APV, Libri Feudali, X, f. 4
18. **Bernardo Clesio** (1514-1539)  
Trento, 10 dicembre 1517  
ACF, capsula A n° 16
19. **Cristoforo Madruzzo** (1539-1567)  
Trento, 15 febbraio 1540  
ACF, capsula A n° 17
20. **Ludovico Madruzzo** (1567-1600)  
Trento, 28 marzo 1583  
ACF, capsula A n° 18
21. **Carlo Gaudenzio Madruzzo** (1600-1629)  
Trento, 14 gennaio 1604  
ACF, capsula A n° 19
22. **Carlo Emanuele Madruzzo** (1629-1658)  
Trento, 26 luglio 1632  
ACF, capsula A n° 20  
\* *SEDE VACANTE* (1658-1665)
23. **Ernesto Adalberto d'Harrach** (1665-1667)  
Nessuna conferma.
24. **Sigismondo Alfonso Thun** (1668-1677)  
Trento, 25 luglio 1670  
ACF, capsula B n° 10
25. **Francesco Alberti Poia** (1677-1689)  
Trento, 19 giugno 1679  
ACF, capsula B n° 11
26. **Giuseppe Vittorio Alberti d'Enno** (1689-1695)  
Trento, 21 febbraio 1693  
ACF, capsula B n° 12
27. **Giovanni Michele Spaur** (1696-1725)  
Trento, 3 ottobre 1697  
ACF, capsula B n° 13
28. **Giovanni Benedetto Gentilotti** (1725)  
Nessuna conferma.
29. **Antonio Domenico Wolkenstein** (1725-1730)  
Trento, 4 dicembre 1726  
ACF, capsula B n° 15
30. **Domenico Antonio Thun** (1730-1758)  
Trento, 23 febbraio 1731  
ACF, capsula B n° 17  
**Leopoldo Ernesto Firmian** (1748-1755),  
coadiutore e amministratore plenipotenziario  
Trento, 23 novembre 1749  
ACF, capsula B n° 18
31. **Francesco Felice Alberti d'Enno** (1758-1762)  
[coadiutore e amm. plenipotenziario (1756-58)]  
Trento, 25 novembre 1756  
ACF, capsula B n° 20
32. **Cristoforo Sizzo de Noris** (1763-1776)  
Trento, 15 marzo 1764  
ACF, capsula B n° 22 (copia)
33. **Pietro Vigilio Thun** (1776-1800)  
Trento, 2 ottobre 1795  
ACF, capsula B n° 28.2

**B) CONTI DEL TIROLO** (le date tra parentesi si riferiscono a questo titolo)

1. **Enrico** (1310-1335)

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 2. Gries (BZ), 20 marzo 1322                                 | ACF, capsula C n° 2.1 |
| 3. <b>Ludovico di Brandeburgo</b> (1342-1361)                |                       |
| 4. Castel Tirolo, 25 luglio 1347                             | ACF, capsula C n° 3   |
| 5. <b>Leopoldo III</b> (1365-1386), duca d'Austria           |                       |
| 6. Bolzano, Pentecoste (13 maggio) 1380                      | ACF, capsula C n° 5   |
| 7. <b>Leopoldo IV</b> (1395-1406), duca d'Austria            |                       |
| 8. Bolzano, 10 gennaio 1396                                  | ACF, capsula C n° 7   |
| 9. <b>Sigismondo</b> (1439-1490), arciduca d'Austria         |                       |
| 10. Innsbruck, 16 febbraio 1488                              | ACF, capsula C n° 10  |
| 11. <b>Massimiliano I</b> (1490-1519), arciduca d'Austria    |                       |
| 12. Norimberga, 3 giugno 1491                                | ACF, capsula C n° 11  |
| 13. <b>Ferdinando II</b> (1565-1595), arciduca d'Austria     |                       |
| 14. Innsbruck, 3 giugno 1567                                 | ACF, capsula C n° 12  |
| 15. <b>Rodolfo II</b> (1595-1602), imperatore, arciduca d'A. |                       |
| 16. Innsbruck, 21 giugno 1597                                | ACF, capsula C n° 13  |
| 17. <b>Massimiliano III</b> (1602-1618), arciduca d'Austria  |                       |
| 18. Innsbruck, 26 aprile 1614                                | ACF, capsula C n° 14  |
| 19. <b>Leopoldo V</b> (1619-1632), arciduca d'Austria        |                       |
| 20. Innsbruck, 24 luglio 1626                                | ACF, capsula C n° 15  |
| 21. <b>Ferdinando Carlo</b> (1646-1662), arciduca d'Austria  |                       |
| 22. Innsbruck, 20 ottobre 1659                               | ACF, capsula C n° 16  |
| 23. <b>Carlo VI</b> (1711-1740), imperatore, arciduca d'A.   |                       |
| 24. Vienna, 6 ottobre 1713                                   | ACF, capsula C n° 17  |
| 25. <b>Maria Teresa</b> (1740-1780), imperatrice             |                       |
| 26. Vienna, 20 novembre 1765                                 | ACF, capsula C n° 18  |